

*accettato dal Popolo il 1° dicembre 1985*¹

I. Tribunali

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di validità

¹ La presente legge regola la competenza e la procedura applicabili al disbrigo giudiziario di controversie di diritto civile, per quanto il rimanente diritto cantonale non contenga disposizioni speciali.

² Restano riservate le norme del diritto federale compresi gli accordi bilaterali e i concordati.

Art. 1a² Parificazione dei sessi

Le designazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

Art. 2³ Autorità giudiziarie

La giurisdizione giusta la presente legge compete:

ai presidenti di circolo,

ai presidenti dei tribunali distrettuali,

alle commissioni dei tribunali distrettuali,

ai tribunali distrettuali,

al presidente del Tribunale cantonale,

alla Commissione del Tribunale cantonale,

al Tribunale cantonale.

Art. 3 Organizzazione e nomina

L'organizzazione e la nomina dei tribunali vengono regolate dai relativi atti legislativi.

Art. 4 Comportamento nel processo

¹ Tutti coloro che partecipano al processo devono agire in buona fede.

² In modo particolare le parti non dovranno condurre cause palesemente votate all'insuccesso e devono servirsi solo di mezzi leciti. Esse sono tenute a dire la verità nei confronti del tribunale.

³ Si devono evitare gli atti processuali temerari oppure eccessivamente prolissi.

⁴ Le persone e i loro rappresentanti che partecipano alla causa nei rapporti scritti e orali con gli organi giudiziari e tra di loro devono comportarsi con decoro e correttamente.

⁵ Chi viene meno a questi obblighi viene punito dal giudice con ammonimento oppure con multa disciplinare fino a 5 000 franchi.

Art. 5 Sospensione a causa dell'introduzione di una procedura penale

¹ Qualora nel corso di una procedura si manifestasse il sospetto fondato di un crimine o delitto, il giudice deve farne denuncia.

² La procedura civile viene sospesa e si attenderà l'esito dell'inchiesta penale, se quest'ultima potrebbe influenzare il processo civile.

2. COMPETENZA PER TERRITORIO

A. Foro generale

Art. 6 Domicilio dimora

¹ Per le cause civili è competente il giudice del domicilio del convenuto (art. 23 sgg. e 56 CC). ⁴

² L'azione può essere intentata nell'abituale dimora del convenuto, se questi ha abbandonato il precedente domicilio senza stabilirne uno nuovo oppure se non ha alcun domicilio in Svizzera. Se non dimostra di avere una dimora abituale, l'azione può essere promossa nella dimora del momento oppure, se la stessa non è nota, nell'ultima dimora nota del convenuto.

Art. 7 Persone senza domicilio o dimora in Svizzera

Le persone senza domicilio o dimora in Svizzera possono essere convenute in giudizio nel luogo dove esse hanno contratto degli obblighi.

Art. 8 Luogo d'origine

Un cittadino del Cantone senza domicilio oppure dimora in Svizzera può essere convenuto in giudizio per pretese personali nel suo luogo d'origine, in caso di attinenza di più comuni nel luogo dove egli o i suoi antenati hanno esercitato per ultimo i diritti civili.

Art. 9 Nel caso di più convenuti

¹ Un'azione rivolta contro più persone con circoscrizioni giudiziarie diverse, deve essere intentata dinanzi al foro della maggioranza di esse.

² Se il maggior numero di convenuti è ripartito in ugual misura su diversi luoghi, l'attore ha la scelta fra questi.

B. Fori speciali

Art. 10 Foro del Fondo

¹ Le controversie in materia di proprietà o di altri diritti reali su fondi devono essere promosse nel luogo dove il fondo o la parte di maggior valore dello stesso è intavolato o dovrebbe esserlo nel registro fondiario.

² Nello stesso luogo possono essere promosse le azioni per la trasmissione di proprietà fondiaria, per la concessione di diritti reali limitati su fondi e altre azioni relative a un fondo.

Art. 11 Controversie concernenti cose mobili

Le controversie aventi per oggetto la proprietà o altri diritti reali su cose mobili oppure le pretese garantite da un pegno manuale o da diritto di ritenzione, possono essere giudicate nel luogo dove si trova la cosa oppure nel domicilio del convenuto.

Art. 12 Azioni di esecuzione

¹ Le azioni attinenti al diritto di esecuzione e per le quali il diritto federale prescrive la procedura sommaria o accelerata, devono essere intentate nel luogo dell'esecuzione, del fallimento, del concordato, del sequestro o della ritenzione. Se il luogo di esecuzione è situato in un altro Cantone, le contestazioni giudiziarie dirette contro chi ha in custodia l'oggetto pignorato devono essere sollevate nel luogo dove si trova la cosa.

² Le azioni per crediti che si trovano sotto sequestro possono essere intentate nel luogo del sequestro.

Art. 13 Azioni contro atti illeciti e negatorie

Le azioni derivanti da atti illeciti o le azioni negatorie di un atto in Svizzera contro abitanti del Cantone e contro persone senza domicilio in Svizzera possono essere intentate oltre che nel domicilio del convenuto anche nel luogo dell'atto o dell'evento.

Art. 14 Azione riconvenzionale

¹ Mediante la litispendenza di un'azione viene costituito anche il foro dell'azione riconvenzionale.

² L'azione riconvenzionale è ammessa, se essa è strettamente correlativa alla contropretesa oppure se entrambe le pretese sono compensabili e se per entrambe le azioni è previsto lo stesso genere di procedura. Le pretese patrimoniali possono essere fatte valere quale azione riconvenzionale soltanto nei limiti della competenza per materia del giudice invocato.

³ Se l'azione è stata intentata presso il tribunale competente, l'azione riconvenzionale non diventa priva d'oggetto con il ritiro o il riconoscimento dell'azione principale.

Art. 15 Foro pattuito

¹ Per quanto non sia prescritto un foro vincolante, per controversie risultanti da un determinato rapporto giuridico le parti possono designare il tribunale localmente competente mediante contratto scritto oppure in base allo statuto di persone giuridiche.

² Il tribunale deve entrare nel merito dell'azione, se una delle parti ha domicilio o sede nella sua circoscrizione giudiziaria oppure se il rapporto giuridico concerne un fondo situato nella stessa.

³ L'azione può anche essere intentata presso il foro ordinario, se quello pattuito non è stato esplicitamente designato quale foro esclusivo.

3. COMPETENZA PER MATERIA

Art. 16 ⁵ Il presidente di circolo quale giudice unico

Il presidente di circolo giudica quale giudice unico controversie di carattere patrimoniale per un valore fino a 1 000 franchi.

Art. 17 Il presidente del tribunale distrettuale quale giudice unico

Il presidente del tribunale distrettuale giudica quale giudice unico controversie di carattere patrimoniale per un valore superiore a 1 000 e fino a 5 000 franchi.

Art. 18 La commissione del tribunale distrettuale

La commissione del tribunale distrettuale giudica contro versie di carattere patrimoniale per un valore superiore a 5 000 e fino a 8 000 franchi.

Art. 19 Tribunale distrettuale

Il tribunale distrettuale giudica:

1. le controversie di carattere patrimoniale per un valore superiore a 8 000 franchi;
2. le controversie di carattere non patrimoniale.

Art. 20 Commissione del Tribunale cantonale, Tribunale cantonale

¹ La Commissione del Tribunale cantonale giudica:

1. i ricorsi ai sensi degli articoli 232 sgg. della presente legge;
2. senza procedura di conciliazione tutte le azioni civili fino a un valore di 8 000 franchi derivanti dalla protezione della proprietà industriale garantita dalla Confederazione e di quella intellettuale giusta la legge federale concernente il diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche, riservato il loro abbinamento all'azione penale.

² Il Tribunale cantonale giudica:

1. i ricorsi in appello ai sensi degli articoli 218 sgg. della presente legge;
2. senza procedura di conciliazione le azioni di cui al capoverso 1 numero 2 per un valore di oltre 8 000 franchi.

Art. 21 Prorogazione di foro

¹ Con il consenso di entrambe le parti qualsiasi causa patrimoniale sottostante al ricorso in appello al Tribunale cantonale può essere prorogata allo stesso, tralasciando la prima istanza.

² Il Tribunale cantonale può rifiutare di entrare nel merito, se non può essere reso credibile un giustificato interesse alla prorogazione. Un tale interesse sussiste in modo particolare quando l'importanza della vertenza oppure la sua difficoltà di fatto o di diritto giustifica la prorogazione.

Art. 22 Accertamento dell'importo litigioso

¹ La competenza per materia riguardante controversie di carattere patrimoniale viene accertata facendo il totale delle pretese dell'attore con esclusione degli interessi e delle spese nonché delle pretese derivanti da un'eventuale azione riconvenzionale.

² Gli utili oppure le prestazioni periodiche vengono capitalizzati al 5 per cento.

³ Per gli oggetti litigiosi di valore indeterminato il tribunale invocato determina il valore litigioso in libero apprezzamento oppure in base a una stima. Se in base a detta stima risulta la non competenza del giudice adito, gli atti vengono trasmessi al giudice competente per l'ulteriore disbrigo.

⁴ ⁶ A seconda dell'esito della stima il presidente di circolo svolge la procedura di conciliazione oppure la procedura quale giudice unico.

⁵ Il giudice competente decide la ripartizione delle spese.

II. Le parti

1. RAPPRESENTANZA

Art. 23 ⁷

Art. 24 Rappresentanza legale

Sono legalmente rappresentati nel processo:

1. la moglie dal marito nelle controversie con terzi relative ai beni apportati; restano riservate le eccezioni legali;
2. i figli verso terzi dal detentore dell'autorità parentale;
3. i tutelati dal tutore;
4. le persone inabilite dal loro assistente amministrativo nei limiti delle competenze di quest'ultimo
5. le masse ereditarie dagli esecutori testamentari oppure dagli amministratori o rappresentanti degli eredi nominati d'ufficio;
6. le masse fallimentari dall'amministrazione fallimentare, le masse di liquidazione dai liquidatori;
7. le persone giuridiche del diritto pubblico e privato dai loro organi legali o statuari.

Art. 25 Autorizzazione a condurre un processo

Sono autorizzati a condurre un processo:

1. i tutori e gli assistenti amministrativi mediante una dichiarazione di consenso dell'autorità tutoria;
2. i curatori mediante una procura del sottoposto a curatela o dell'autorità tutoria;
3. le persone inabilite mediante una dichiarazione di consenso dell'assistente;
4. le amministrazioni fallimentari, gli amministratori e i liquidatori mediante una decisione dell'assemblea dei creditori contenente l'autorizzazione a condurre il processo
5. gli organi delle persone giuridiche del diritto privato iscritte nel registro di commercio mediante un estratto dello stesso;
6. gli organi delle persone giuridiche del diritto privato non iscritte nel registro di commercio, mediante lo statuto e un estratto del verbale contenente la decisione dell'organo competente di condurre il processo;
7. gli organi delle persone giuridiche del diritto pubblico, per quanto essi non siano autorizzati a norma di legge a condurre un processo, mediante una decisione dell'organo competente in virtù del loro diritto.

Art. 26 Procura

¹ Chi non agisce per conto proprio, necessita di una procura scritta per condurre un processo. Sia nella procedura di conciliazione che nell'introduzione dell'azione essa deve essere presentata al giudice competente. Il giudice può fissare un adeguato termine per la presentazione successiva della procura.

² Senza una speciale clausola di sostituzione le procure processuali non possono essere delegate ad altri.

Art. 27 Parcella del rappresentante legale

Su domanda di una delle parti o del suo rappresentante legale il giudice unico o il presidente del tribunale che giudica in ultima istanza verifica la parcella del rappresentante e ne fissa l'ammontare. A tal fine deve essere prestato il deposito legale da lui fissato. Tali decisioni possono essere fatte proseguire entro dieci giorni al presidente del Tribunale

cantonale.

2. PARTI ACCESSORIE E MUTAMENTO DI PARTE

Art. 28 Litisconsorzio

¹ Più persone possono unirsi in causa o essere convenute in comune, per quanto non vi siano già costrette in base al rapporto giuridico costituente l'oggetto della controversia e nella misura in cui il diritto contestato o l'obbligo contestato spetti loro in comune (litisconsorzio materiale).

² La stessa possibilità esiste quando si tratta di pretese giuridiche simili e basate in sostanza sui medesimi motivi di fatto o di diritto (litisconsorzio formale).

³ Se uno dei litisconsorti ne fa domanda nel suo primo scritto legale, il tribunale può stabilire la ripartizione della pretesa o dell'obbligo tra i litisconsorti.

Art. 29 Chiamata in causa

Se non si tratta di un litisconsorzio prescritto, ognuno può intentare causa o essere convenuto in giudizio per la sua quota. Egli può invitare i suoi compartecipanti per il tramite del presidente del tribunale a condurre il processo in comune. La sentenza diventa esecutoria per le parti e per i chiamati in causa, nella misura in cui essa riguardi oggetti o prestazioni indivisibili.

Art. 30 Denuncia di lite

¹ Ogni parte che in caso di mancato successo ritiene di avere un diritto di regresso verso terzi o teme una pretesa da parte di terzi, può denunciare la lite agli stessi per il tramite del presidente del tribunale fino al disbrigo esecutivo della lite, indicandone provvisoriamente i motivi.

² Il chiamato in causa ha gli stessi diritti processuali delle parti principali; gli spettano segnatamente il diritto a un'ulteriore denuncia di lite e anche quello di ricorrere a proprie spese a rimedi legali indipendenti. Egli deve assumere la controversia nella situazione in cui la trova.

³ L'entrata nel processo del chiamato in causa non può essere interpretata quale riconoscimento di un diritto di regresso.

Art. 31 Posizione del chiamato in causa in caso di recessione dal processo del denunciante della lite

Se il denunciante della lite non intende proseguirla, ne dà comunicazione al chiamato in causa per il tramite del presidente del tribunale; entro un congruo termine il chiamato in causa deve dichiarare se intende rinunciare a sua volta alla causa oppure continuarla a proprie spese e a proprio rischio. Se il chiamato in causa opta per la continuazione, egli assume nel processo la parte del denunciante e ne diventa parte principale.

Art. 32 Decisione circa i diritti di regresso

Se il denunciante e il chiamato in causa lo propongono, il tribunale può decidere anche circa il diritto di regresso del primo verso il secondo.

Art. 33 Intervento in causa

Un terzo, anche senza esservi invitato, è autorizzato a partecipare a una causa in qualità di interveniente, se comprova un essenziale interesse legale ad essa. L'intervento può aver luogo in ogni fase della causa, ma l'interveniente deve assumere la stessa nella situazione in cui la trova. All'interveniente spettano tutti i diritti del chiamato in causa.

Art. 34 Sentenza

Riservato l'articolo 32, la sentenza può essere intestata alle sole parti principali; essa viene comunque comunicata anche alle parti accessorie. A quest'ultime possono tuttavia essere addossate le spese giudiziarie e i ripetibili risultanti dalle loro istanze.

Art. 35 Sospensione temporanea del processo

¹ Se una delle parti muore nel corso di un processo e le circostanze lo giustificano, il presidente del tribunale fissa agli eredi un termine adeguato per dichiarare se intendono proseguire la causa o meno. Gli eredi possono pretendere la sospensione del processo fino allo scadere del termine utile per la rinuncia all'eredità.

² Se nel corso di una controversia viene introdotta una procedura di interdizione a carico di una delle parti, il processo viene sospeso fino a quando non si sia deciso circa l'interdizione. Le cause che riguardano diritti altamente personali non sottostanno a questa regola.

³ Se durante il processo una delle parti va in fallimento, vale l'articolo 207 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. ⁸

Art. 36 Mutamento di parte

¹ Se una delle parti perde il diritto vantato oppure se viene esentata dall'obbligo vantato per aver venduto l'oggetto litigioso durante il processo, l'acquirente ha il diritto di entrare nel processo al suo posto.

² Per il resto il mutamento di parte è ammesso soltanto con il consenso di tutte le parti precedenti.

³ L'acquirente assume il processo nella situazione in cui lo trova.

2. SPESE

Art. 37 Regola generale

¹ Le spese ufficiali e giudiziarie vengono assunte in linea di massima dalle parti. Restano riservate le norme speciali del diritto federale o cantonale, che prevedono una procedura senza spese nonché le disposizioni sull'assistenza giudiziaria.

² Le spese giudiziarie che non sono state causate da alcuna delle parti di regola vengono assunte dalla cassa del tribunale.

Art. 38 Depositi legali

¹ Di regola le parti devono versare il medesimo deposito legale.

² ⁹ Fino a quando la parte richiedente non versa il deposito legale fissato dal giudice o dal presidente di circolo quale conciliatore oppure non presenta un'autorizzazione all'assistenza giudiziaria, le autorità giudiziarie non sono tenute a procedere.

³ Restano riservate le disposizioni speciali che esonerano le parti dal versamento di un deposito.

Art. 39 Conseguenze del mancato versamento del deposito legale

¹ Se una delle parti non versa il deposito al primo invito, il presidente del tribunale le concede un'adeguata proroga del termine con la comminatoria delle conseguenze di mora. Se l'attore non versa il deposito nemmeno entro questo nuovo termine, la causa viene stralciata perché considerata disbrigata.

² Fino a quando non versa il deposito, il convenuto è escluso dalla partecipazione alla procedura; il presidente del tribunale decide in libero apprezzamento in quale misura si debbano accogliere le sue proposte di adduzione di prove.

Art. 40 Prestazione di garanzia della controparte

¹ Su domanda di una delle parti il presidente del tribunale può obbligare la controparte a prestare un'adeguata garanzia a copertura dei presunti ripetibili, a meno che non le sia stata concessa l'assistenza giudiziaria:

1. se la controparte non ha un domicilio in Svizzera;
2. in caso di insolvibilità della controparte, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento o rilasciato un attestato di carenza di beni;
3. in caso di azioni ai sensi degli articoli 83 capoverso 2, 86 capoverso 2 e 187 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento ¹⁰.

² Nelle controversie concernenti la graduazione e il sequestro non può essere pretesa alcuna garanzia.

Art. 41 Termine e conseguenze di mora

Il presidente del tribunale stabilisce il genere della prestazione di garanzia e a tal fine fissa un adeguato termine. Se la garanzia non viene prestata entro il termine stabilito, esso deve essere prorogato con la comminatoria delle conseguenze di mora ai sensi dell'articolo 39.

4. ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Art. 42 ¹¹ Presupposti

¹ Ad una parte, che percepisce l'aiuto sociale pubblico o che altrimenti non è in grado di provvedere, oltre alle necessarie

spese di mantenimento per sé e per i propri congiunti, alle indispensabili spese processuali richieste, va concessa l'assistenza giudiziaria.

² Nel caso di condotta del processo palesemente temeraria o votata all'insuccesso la domanda va respinta.

Art. 43 ¹² Competenza e procedura

¹ La domanda deve essere presentata al giudice unico competente, al presidente dell'adito tribunale di prima istanza e per la procedura d'impugnazione al presidente dell'adita autorità d'impugnazione. La domanda va brevemente motivata. Deve essere allegata la necessaria documentazione.

² Il giudice competente deve provvedere alle delucidazioni necessarie alla valutazione del caso. Egli può ordinare che il comune competente dia comunicazione d'ufficio circa la situazione personale e economica del richiedente. Egli può inoltre pretendere che il richiedente e terzi esibiscano certificati e documenti, può pure interrogare il richiedente in merito alla sua situazione, al tema del processo e ai suoi mezzi di prova.

³ Il Cantone o il comune, che devono prevedibilmente assumersi le spese dell'assistenza giudiziaria, vanno di regola ascoltati prima dell'emanazione della decisione.

⁴ L'autorizzazione circa l'assistenza giudiziaria si riferisce alla procedura dinanzi ad un'autorità.

⁵ Essa può essere revocata in ogni momento, se i presupposti vengono meno nel corso della procedura.

Art. 44 ¹³ Aveni diritto

¹ Possono rivendicare il diritto all'assistenza giudiziaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera o all'estero, gli stranieri domiciliati in Svizzera o all'estero o altri stranieri per quanto siano convenuti in giudizio nei Grigioni oppure vi intentino una causa in base a foro vincolante.

² Alle persone giuridiche e alle società commerciali, ai patrimoni separati nonché alle masse fallimentari e concordatarie non viene accordata l'assistenza giudiziaria.

Art. 45 ¹⁴ Effetti

¹ Colui che ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria non deve, fino all'emanazione della decisione, né versare depositi legali né prestazioni di garanzia per spese extragiudiziarie. Qualora la domanda venga corrisposta, egli è esonerato dall'obbligo di versare depositi legali e prestazioni di garanzia nonché di pagare spese giudiziarie.

² Se la parte, alla quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria o il patrocinio legale gratuito, viene a trovarsi, a seguito dell'esito del processo o in altro modo, in condizioni economiche vantaggiose, il Cantone o i comuni che hanno fornito prestazioni possono richiedere il rimborso integrale o parziale delle condonate spese giudiziarie e di quelle sostenute per il patrocinio.

Art. 46 ¹⁵ Patrocinio legale

Se la parte beneficiaria dell'assistenza giudiziaria necessita di un patrocinatore legale, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione all'assistenza giudiziaria deve, su domanda del richiedente e tenendo conto dei legittimi desideri di quest'ultimo, designare un patrocinatore legale.

Art. 47 ¹⁶ Spese

¹ Le spese giudiziarie e le spese del patrocinio legale sono a carico del comune di domicilio della parte. Qualora la durata del domicilio sia inferiore all'anno, le spese vengono addebitate al Cantone, il quale si assume le spese anche se la parte non ha domicilio nel Cantone. La situazione regnante al momento della litispendenza è determinante per l'assunzione di tutte le spese maturate fino alla conclusione passata in giudicato della procedura.

² Il corrispettivo per il patrocinio della parte viene versato, se non è coperto o ottenibile con l'indennità di processo della controparte.

³ Il diritto all'indennità di processo spetta al comune rispettivamente al Cantone, in ragione della prestazione da loro accordata al patrocinatore legale.

⁴ Il giudice unico competente o il presidente del tribunale di prima istanza adito o dell'autorità d'impugnazione stabilisce, una volta conclusa la procedura e dopo aver ascoltato chi si assume i costi, l'indennizzo per le spese sostenute dal patrocinatore legale durante la sua parte di procedura. Nelle spese della procedura di prima istanza sono comprese le spese per la procedura dinanzi al presidente di circolo quale conciliatore.

Art. 47a ¹⁷ Rimedi legali

Le decisioni circa l'assistenza giudiziaria, il ricorso ad un patrocinatore legale e la determinazione del suo indennizzo devono essere comunicati all'interessato e possono essere impugnati con gravame di diritto civile giusta l'articolo 232 della presente legge.

III. La procedura giudiziaria

2. PROCEDURA ORDINARIA

A. Disposizioni generali

a) Norme comuni

Art. 48 Interesse al processo

¹ Si deve entrare nel merito di un'azione soltanto nella misura in cui sussista un interesse legale a che la si decida giudiziariamente.

² Si deve entrare nel merito di un rimedio legale soltanto nella misura in cui chi vi ricorre venga colpito dalla decisione impugnata.

Art. 49 Istanze irregolari

¹ Gli scritti legali o altre istanze redatti in modo sconveniente o contenenti espressioni lesive per il decoro delle autorità giudiziarie o della controparte, devono essere rimandati dal presidente del tribunale per la necessaria modifica, fissando un termine e con la comminatoria di considerare l'istanza come non presentata in caso di mancata osservanza del termine. Resta riservato l'articolo 4 della presente legge.

² Il presidente del tribunale può rimandare per la necessaria modifica gli scritti legali e le istanze illeggibili, insudiciati, inutilmente prolissi che divagano dall'argomento, fissando un termine e con la comminatoria che in caso di mancata osservanza dello stesso l'istanza sarà considerata come non presentata.

b) Litispendenza

Art. 50 ¹⁸ Inizio della litispendenza

¹ La litispendenza inizia con il deposito dell'azione presso il presidente di circolo quale conciliatore.

² Se non è prevista alcuna procedura di conciliazione, la litispendenza inizia con l'inoltro scritto o verbalizzato dell'azione al giudice.

Art. 51 Conseguenze della litispendenza

La litispendenza ha i seguenti effetti:

1. la competenza per territorio e per materia del tribunale si conforma alla situazione esistente al momento dell'inizio della litispendenza e non viene toccata da circostanze subentrate in un secondo tempo;
2. la controparte ha diritto all'eccezione della litispendenza verso una azione inerente alla stessa causa presentata successivamente a un altro tribunale;
3. l'oggetto litigioso non può essere alienato o modificato senza l'autorizzazione del presidente del tribunale.

Art. 52 Misure provvisionali

¹ Se il diritto federale o cantonale prevede il Tribunale cantonale o la sua Commissione quale unica istanza cantonale, il presidente del Tribunale cantonale è competente per disporre misure provvisionali prima che l'azione venga intentata.

² Dopo l'inizio della litispendenza il giudice unico oppure il presidente del tribunale competente per materia, su proposta di una delle parti dispone le necessarie misure adatte alla sistemazione provvisoria della situazione o alla garanzia dell'oggetto litigioso, al mantenimento del suo valore e dei suoi utili nonché dello status quo, se viene reso credibile che in caso contrario una delle parti rischia un danno non facilmente riparabile.

³ La domanda per l'emanazione di un decreto provvisorio viene rimessa alla controparte per la presa di posizione. Insieme con il recapito può essere emanato un temporaneo decreto provvisorio, che rimane in vigore fino alla decisione della domanda.

⁴ I decreti provvisori possono essere uniti all'esplicita comminatoria delle conseguenze penali giusta l'articolo 292 del codice penale. ¹⁹ All'occorrenza si potrà far ricorso alle forze di polizia.

⁵ Se la situazione muta oppure la misura provvisoria si rivela ingiustificata in un secondo tempo, essa può essere revocata o modificata.

Art. 53 Obbligo di risarcimento

Il richiedente è obbligato a risarcire i danni alla controparte soltanto se egli ha causato la misura provvisoria in modo illegale e colpevole. Il giudice nel decreto sulle misure provvisorie può obbligare il richiedente a prestare una garanzia.

c) Citazioni

Art. 54 Citazioni a) nel Cantone

¹ Le citazioni delle parti e dei testimoni vengono diramate dall'ufficio del tribunale.

² Nel medesimo circolo o distretto le parti possono essere validamente citate sia per il tramite dell'usciera con un atto di citazione da firmarsi dalle parti o da persona da esse autorizzata che per lettera raccomandata. Se il citando si trova in un altro circolo o distretto, la citazione può avvenire tanto direttamente per lettera raccomandata quanto per il tramite del rispettivo ufficio di circolo.

Art. 55 b) fuori Cantone

¹ Le persone che non abitano nel Cantone ma pur sempre in Svizzera, vengono citate o per lettera raccomandata o mediante requisizione alla competente autorità giudiziaria. Le persone abitanti all'estero di regola vengono citate per il tramite del Governo. Le persone di cui si ignora la dimora devono essere convocate mediante citazione edittale nel Foglio Ufficiale Cantonale e, se del caso, in altri fogli ufficiali idonei allo scopo.

² Se una delle parti abita all'estero, essa è tenuta, alla prima comunicazione che riceve, a stabilire un domicilio di recapito designando un rappresentante; in caso contrario le citazioni potranno essere emanate per via edittale. La comunicazione deve informare la parte circa questa norma e le sue conseguenze legali.

Art. 56 Recapito della citazione

¹ Per essere vincolanti per il citando, le citazioni devono essere recapitate a lui personalmente o a una persona adulta della sua economia domestica.

² Ove la legge non stabilisca termini più lunghi, la citazione deve avvenire con un preavviso tale da permettere al citato di comparire tempestivamente.

³ Di domenica e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato non possono essere recapitate citazioni. Restano riservati gli atti giudiziari nella procedura in materia di precetti giudiziari e quelli di carattere urgente.

d) Termini e comparse

Art. 57 Competenza

Il presidente del tribunale fissa di propria competenza la data degli atti processuali giudiziari.

Art. 58 Conseguenze di mora

¹ Se un termine legale non viene rispettato, il relativo atto processuale cade in perenzione.

² Se alla determinazione di un termine giudiziario è unita una conseguenza di mora, questa deve essere comminata nel decreto.

³ Se una delle parti non compare alla data fissata per l'effettuazione di un atto intermediario del giudice, quest'ultimo può essere effettuato ciononostante.

Art. 59 Calcolo dei termini

¹ I termini legali decorrono dal momento in cui ha avuto luogo il fatto o l'atto ad essi collegato.

² I termini giudiziari decorrono dal momento della loro comunicazione, a meno che il decreto giudiziario stesso non fissi un'altra data di decorrenza del termine.

³ Calcolando il termine non viene computato il giorno nel quale ha luogo il fatto che causa la decorrenza del termine. Il termine è stato osservato, se la relativa istanza o il relativo deposito è stato consegnato a un ufficio postale oppure al competente ufficio pubblico durante l'orario d'ufficio l'ultimo giorno del termine.

⁴ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, vale come ultimo giorno del termine il giorno feriale successivo.

⁵ Riservato l'articolo 62 della presente legge, un termine che decorre non subisce in alcun caso una sospensione o un'interruzione.

Art. 60 Proroga di termini

¹ I termini per i rimedi legali nonché quelli designati esplicitamente come perentori dalla legge o al momento in cui vengono stabiliti, non possono essere prorogati. Tutti gli altri termini su domanda motivata possono essere prorogati una volta dal presidente del tribunale. Le domande di ulteriori proroghe di termine vengono accolte di regola soltanto con il consenso della controparte.

² Gli stessi principi valgono per il rinvio delle comparse.

Art. 61 Restituzione

¹ I termini che non sono stati rispettati non possono essere restituiti, a meno che non venga comprovato che la parte morosa o il suo rappresentante non hanno potuto osservarli a causa di un impedimento di cui non hanno colpa.

² Le mancate comparse vengono ripetute alle stesse premesse.

³ La domanda di restituzione deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Il presidente del tribunale decide dopo aver sentito la controparte.

e) Ferie giudiziarie

Art. 62 Ferie giudiziarie

¹ Le ferie giudiziarie vanno dal settimo giorno prima di Pasqua fino al settimo giorno dopo Pasqua compreso, dal 15 luglio fino al 15 agosto compreso e dal 18 dicembre fino al 2 gennaio compreso. Durante questo periodo la decorrenza dei termini è sospesa e non si possono indire atti processuali giudiziari. Restano riservati gli atti processuali intesi a interrompere la prescrizione.

² Ne sono escluse:

1. le pratiche concernenti precetti giudiziari;
2. le controversie risultanti da contratti di lavoro individuali, per quanto il diritto federale al riguardo prescriva una procedura rapida;
3. le pratiche concernenti la garanzia nel commercio del bestiame;
4. le altre controversie, per le quali è prescritta la procedura sommaria mediante legge oppure ordinanza;
5. le procedure che vengono dichiarate urgenti mediante decreto del competente presidente di tribunale;
6. le istanze per prove a futura memoria;
7. e procedure della giurisdizione volontaria.

B. Procedura dinanzi al presidente di circolo quale conciliatore²⁰.

Art. 63²¹ Obbligatorietà della conciliazione

Le controversie il cui giudizio rientra nella competenza del presidente del tribunale distrettuale quale giudice unico, della commissione del tribunale distrettuale o del tribunale distrettuale, devono essere avviate mediante procedura di conciliazione dinanzi al presidente di circolo quale conciliatore.

Art. 64²² Domanda di conciliazione

L'azione deve essere intentata per iscritto o messa a verbale presso l'ufficio di circolo, con indicazione esatta delle parti precisandone il nome o la ditta e l'indirizzo, il nome e l'indirizzo degli eventuali rappresentanti e una definizione generica dell'oggetto. Nel caso di azioni creditorie deve essere indicato il valore litigioso.

Art. 65²³ Citazione

¹ Il presidente di circolo fissa il termine dell'udienza entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di conciliazione. Le parti vi vengono citate per tempo e invitate a portare con sé i documenti di prova.

² Se all'istanza di conciliazione è stata unita la proposta di rinviare la procedura a una data successiva, si deve informarne la controparte, la quale ha il diritto di esigere in ogni momento lo svolgimento della procedura di conciliazione.

Art. 66 ²⁴ Comparsa personale, rappresentanza

¹ Le parti domiciliate nel circolo devono di regola comparire personalmente per l'udienza di conciliazione, idem per le parti di un processo per divorzio. Per motivi importanti il presidente di circolo può dispensare una parte dal comparire personalmente.

² Le parti che non compaiono di persona dinanzi all'ufficio di circolo, possono essere rappresentate soltanto da un rappresentante legale o da un avvocato in possesso della patente. Resta riservato l'articolo 23 capoverso 3 della presente legge.

Art. 67 Petito

¹ L'attore deve motivare oralmente la sua pretesa, presentando il proprio petito per iscritto oppure facendolo mettere a verbale, precisando l'importo nel caso di azioni creditorie.

² Un'eventuale azione riconvenzionale deve essere fatta valere allo stesso modo, pena la perenzione. Resta riservata l'azione riconvenzionale successiva nelle cause di divorzio e di separazione in base alle norme del diritto federale.

Art. 68 ²⁵ Udienza

¹ Il presidente di circolo ascolta le parti le interroga sulle circostanze di fatto e sui mezzi di prova ed esamina i loro documenti scritti. All'occorrenza egli può effettuare un sopralluogo. Sono esclusi ulteriori mezzi di prova. In casi motivati egli può disporre una seconda udienza.

² Le udienze dinanzi all'ufficio di circolo non sono pubbliche.

Art. 69 ²⁶ Tentativo di conciliazione

Il presidente di circolo ha l'obbligo di comporre, se possibile, la controversia in via bonaria. Egli dovrà pertanto esortare le parti ad intendersi in via amichevole e, qualora non si accordassero tra loro, dovrà di sua iniziativa sottoporre loro delle proposte di transazione, che egli considera consone al diritto e all'equità.

Art. 70 ²⁷ Messa a verbale e decreto di stralcio

¹ Se l'azione viene ritirata, riconosciuta o composta per transazione, il presidente di circolo, dopo aver sentito le parti, decide la ripartizione delle spese giudiziarie e dei ripetibili, se le parti non si accordano tra loro.

² Il ritiro o il riconoscimento dell'azione oppure la transazione vengono menzionati nel verbale, trascritti testualmente nel decreto di stralcio e comunicati alle parti. Con ciò il riconoscimento dell'azione e la transazione acquistano effetto di sentenza passata in giudicato ai sensi degli articoli 252 sgg. della presente legge.

³ Il presente articolo fa stato per analogia anche per l'azione di riconvenzione.

Art. 71 ²⁸ Stesura del verbale

¹ Il presidente di circolo stende un verbale, nel quale devono essere inseriti i seguenti punti:

1. la data della presentazione, dell'istanza di conciliazione e della sua comunicazione alla controparte;
2. la data dell'udienza e l'indicazione delle persone presenti nonché le disposizioni concernenti il periodo durante il quale il verbale resta in sospenso;
3. l'indicazione esatta delle parti precisando il nome o la ditta e l'indirizzo nonché il nome e l'indirizzo degli eventuali rappresentanti;
4. i petiti delle parti; per le azioni creditorie deve essere indicato il valore litigioso;
5. le indicazioni sull'esito dell'udienza, sul riconoscimento o ritiro dell'azione o dell'azione riconvenzionale oppure sulla stipulazione di una transazione, che deve essere registrata in modo completo;
6. le spese d'ufficio risp. il decreto sulle spese della procedura di conciliazione;
7. la data della stesura e della comunicazione del libello.

² Il verbale viene firmato e munito del timbro ufficiale. Non è consentito inserire altre indicazione nel verbale e nel libello.

³ ²⁹ Nel caso di transazioni si accluderà agli atti una compilazione firmata dalle parti e dal presidente di circolo.

Art. 72 Verbale in sospenso

Su proposta motivata di una delle parti il verbale può essere tenuto in sospenso fino a tre mesi senza contare le ferie giudiziarie. Trascorso questo termine, ognuna delle parti può esigere il rilascio del libello. Se entro la proroga del termine, da fissarsi dal presidente di circolo, il libello non viene richiesto, il presidente di circolo può stralciare la procedura con ripartizione delle spese.

Art. 73 Libello

Se il tentativo di conciliazione è risultato infruttuoso, alle parti viene rimesso il libello contenente le indicazioni di cui all'articolo 71.

Art. 74 ³⁰ Libello inesatto

Un libello compilato manifestamente in modo inesatto o incompleto dal punto di vista formale, deve essere rimandato per la rettifica al presidente di circolo dal presidente del tribunale presso il quale esse viene depositato.

Art. 75 ³¹ Carattere non vincolante delle concessioni fatte in caso di tentativo di conciliazione infruttuoso

Le concessioni e le proposte di transazione fatte dinanzi al presidente di circolo devono essere considerate come non avvenute e non pregiudiziali per il processo. Nessuno può essere chiamato come testimone o per essere interrogato giudiziarmente in merito alle stesse.

Art. 76 Conseguenze della mancata comparsa delle parti

¹ Se l'attore non compare all'udienza di conciliazione, ne viene fissata una seconda. Se non compare nemmeno questa volta l'azione viene stralciata.

² Se il convenuto non compare alla prima udienza, ne viene fissata una nuova, fatta eccezione per i seguenti casi:

1. se si ignora dove il convenuto si trattiene oppure se egli dimora all'estero senza avere un rappresentante in Svizzera,
2. se il convenuto contesta la competenza dei tribunali grigioni con la motivazione di essere domiciliato in un altro Cantone.

³ ³² La parte che non si presenta deve di regola assumersi le spese giudiziarie e i ripetibili causati dalla sua negligenza. Il presidente di circolo può inoltre punirla con una multa fino a 200 franchi.

⁴ Se non ha luogo una seconda udienza oppure il convenuto non si presenta per due volte, viene rilasciato il libello.

Art. 77 Decreto sulle spese

Se dopo il rilascio del libello l'attore non prosegue la causa, il presidente di circolo su proposta del convenuto e dopo aver sentito la controparte decide le spese dell'ufficio di conciliazione nonché le indennità delle parti.

C. Procedura dinanzi al giudice unico

Art. 78 ³³ Introduzione dell'azione

¹ Nella procedura dinanzi al presidente di circolo l'azione deve essere presentata per iscritto. In casi motivati essa può anche essere messa a verbale. Essa deve contenere l'esatta designazione delle parti precisando il nome o la ditta e l'indirizzo, il nome e l'indirizzo di eventuali rappresentanti, il petito con indicazione del valore litigioso nel caso di azioni creditorie nonché i fatti e mezzi di prova essenziali. I documenti di prova devono essere allegati all'azione oppure consegnati al giudice.

² Il libello e l'istanza processuale ai sensi dell'articolo 82 devono essere inviati dall'attore al presidente del tribunale distrettuale quale giudice unico entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione.

³ Se l'istanza non adempie questi presupposti, il giudice unico fissa all'attore un breve termine per ovviare al vizio, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'azione.

Art. 79 Disbrigo nella procedura dell'esame

Se il giudice invocato non è territorialmente competente, non si entra nel merito dell'azione. Se l'azione risulta infondata a priori, deve essere respinta senza ulteriore procedura. In caso di non competenza per materia l'azione viene inoltrata all'autorità competente.

Art. 80 Procedura

¹ L'azione deve essere rimessa al convenuto per la presentazione di una risposta processuale scritta. Per quest'ultima valgono le stesse norme come per l'azione.

² Una volta concluso lo scambio degli scritti legali il giudice, d'ufficio o su proposta di una delle parti, assume le necessarie prove, tiene un'udienza principale, a meno che le parti non vi rinuncino, e indi pronuncia la sua sentenza.

Art. 81 Disposizioni sussidiarie

Del resto per la procedura dinanzi al giudice unico fanno stato le norme della procedura ordinaria.

D. Procedura dinanzi alla commissione del tribunale distrettuale e al tribunale distrettuale

a) Introduzione della causa

Art. 82 Istanza processuale contenuto e allegati

¹ Nelle controversie dinanzi alla commissione del tribunale distrettuale e dinanzi al tribunale distrettuale l'attore entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del libello deve presentare al presidente del tribunale il libello e l'istanza processuale. Quest'ultima deve contenere:

1. la denominazione esatta delle parti, il loro domicilio e i loro rappresentanti;
2. il petitio;
3. l'esposizione dei fatti su cui l'azione si basa, oltre all'indicazione dei mezzi di prova;
4. la richiesta:
 - a) dell'escussione dei testi;
 - b) della disposizione di perizie;
 - c) dell'edizione di documenti, da designarsi con la maggior precisione possibile, indicandone il detentore nonché il fatto che si intende provare;
5. la firma dell'attore o del suo rappresentante;
6. eventuali indicazioni circa il diritto straniero applicabile.

² All'istanza processuale si devono allegare:

1. la procura processuale;
2. i documenti elencati, per quanto siano in possesso dell'attore o possano essere prodotti dallo stesso, allegando l'elenco degli atti numerati in ordine progressivo;
3. l'argomento delle domande da rivolgere ai testimoni e ai periti, indicando con esattezza il nome e l'indirizzo dei testimoni;

³ Sono ammessi i rinvii alle disposizioni di legge da applicarsi; essi tuttavia non escludono motivazioni giuridiche divergenti.

Art. 83 Conseguenze di mora in caso di ritardo

Se l'attore ha presentato in ritardo il libello o l'istanza processuale, l'azione viene stralciata dal presidente del tribunale con decreto sulle spese. Detta norma vale anche per un'azione riconvenzionale presentata in ritardo.

Art. 84 Risposta processuale

¹ L'istanza processuale viene rimessa al convenuto fissandogli un termine di 20 giorni per presentare la risposta.

² Se il convenuto contesta la competenza territoriale del tribunale invocato, si devono indicare unicamente i dati di fatto e i mezzi di prova necessari alla motivazione di questa eccezione.

³ Un'eventuale azione riconvenzionale deve essere presentata insieme con la risposta processuale, pena la perenzione.

Art. 85 Decisione sulla procedura

Dopo che è pervenuta la risposta processuale il presidente del tribunale decide:

1. il termine per la rettifica di vizi formali, quali la procura processuale mancante o insufficiente, la mancata cooperazione di un rappresentante legale, l'inesatta designazione delle parti ecc.;
2. l'effettuazione di un secondo scambio di scritti;

3. lo svolgimento di un dibattimento orale (art. 91).

Art. 86 Altri scritti legali

¹ In caso di azione riconvenzionale si deve concedere all'attore un termine per la presentazione di una risposta.

² La replica e la duplica vengono disposte fissando un termine di 20 giorni, se il presidente del tribunale lo ritiene necessario.

Art. 87 Forma e contenuto degli scritti legali

¹ Le eccezioni formali di qualsiasi genere, che possono essere fatte valere in questa fase e di cui non si deve tener conto d'ufficio, devono essere menzionate negli scritti legali, pena la perenzione in caso di omissione.

² L'attore ha il diritto di presentare entro 20 giorni delle eccezioni contro testimoni e perizie proposti nell'ultimo scritto legale e di pronunciarsi circa il nuovo argomento delle domande da rivolgere ai testimoni e ai periti. Egli ha il diritto di proporre l'adduzione di prove concernenti la falsità dei documenti che non vengono prodotti prima della duplica.

³ Per la risposta processuale, la replica e la duplica nonché per gli scritti legali dell'azione riconvenzionale fanno stato per analogia le norme dell'articolo 82 della presente legge.

⁴ Gli scritti legali devono essere presentati in un numero sufficiente di copie per il tribunale e per ogni controparte, almeno comunque in duplice copia.

Art. 88 Annotazione dei termini

¹ Le date in cui le istanze sono pervenute devono essere annotate sulle stesse. Viene inoltre compilato un elenco di tutti gli atti processuali e attestata la loro presentazione, annotandone la data sugli atti.

² I decreti emanati nel corso della procedura vengono allegati agli atti.

Art. 89 Consultazione degli atti processuali

Le parti possono consultare gli atti processuali fino all'udienza principale. Su richiesta essi devono essere esposti per breve tempo per la consultazione presso un ufficio pubblico nel domicilio delle parti o dei loro rappresentanti. Essi possono essere trasmessi direttamente per la presa in visione agli avvocati in possesso di patente.

Art. 90 Chiusura dell'introduzione della causa

Dopo che la procedura si è svolta giusta l'articolo 85 e dopo un eventuale secondo scambio degli scritti l'introduzione della causa è chiusa.

Art. 91 Dibattimento orale

Il presidente del tribunale può effettuare in ogni fase della procedura un dibattimento orale, nel quale si deve tendere a un accordo totale o parziale delle parti sulla vertenza o sull'ulteriore procedura da seguire.

b) Istruzione della causa

Art. 92 Ammissione

Se negli scritti legali la competenza del tribunale non viene esplicitamente contestata, la causa viene ammessa. Restano riservate le norme cogenti sulla competenza. L'ammissione è vincolante per tutte le istanze cantonali.

Art. 93 Decisione sui presupposti processuali

¹ Il presidente del tribunale può in ogni fase della procedura, all'occorrenza dopo l'assunzione delle prove necessarie, indire un'udienza giudiziaria, nella quale si decideranno i presupposti processuali.

² Le decisioni concernenti la competenza possono essere impugnate in ogni caso mediante ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale. In tutti gli altri casi il ricorso è ammesso unicamente se il tribunale non è entrato nel merito dell'azione.

³ Se la competenza viene ammessa e questa decisione non viene impugnata oppure viene confermata nella procedura di ricorso, essa è vincolante per tutte le istanze cantonali.

⁴ ³⁴ Se si dichiarano competenti un'altra camera del tribunale invocato, il suo presidente oppure il presidente di circolo gli atti vengono inoltrati a detta istanza per l'ulteriore disbrigo. Il giudice che è stato dichiarato competente decide anche la ripartizione delle spese.

⁵ Se viene invece dichiarato competente un altro giudice grigione, la causa rimane pendente, purché l'attore entro 60

giorni dalla comunicazione della decisione intenti azione presso il giudice competente.

Art. 94 Decisione su questioni parziali

¹ Si possono svolgere dibattimenti giudiziari anche per decidere questioni parziali di carattere giuridico-materiale, segnatamente quelle concernenti la prescrizione e la legittimazione attiva o passiva, se si può presumere di poter semplificare in tal modo la procedura.

² Se il tribunale respinge l'azione in questa procedura, esso pronuncia una sentenza; in caso contrario la procedura viene portata avanti.

³ I rimedi legali sono ammessi soltanto contro sentenze che concludono il processo.

Art. 95 Istruzione della causa

¹ Una volta concluse l'introduzione della causa e un'eventuale procedura ai sensi degli articoli 93 o 94, il presidente del tribunale istruisce la causa in modo che la vertenza possa essere disbrigata senza interruzione nell'udienza principale.

² In casi motivati il presidente del tribunale può in ogni momento suddividere la causa in più procedure oppure unire procedure presentate separatamente.

Art. 96 Decreto sulle prove

Il presidente del tribunale assume le prove che gli appaiono essenziali, emana il decreto sulle prove e lo comunica alle parti. Nel decreto vengono designati i mezzi di prova ammessi e prese le disposizioni necessarie all'accettazione dei mezzi di prova non ancora assunti. Il presidente del tribunale può tornare sul decreto sulle prove fino alla conclusione dell'istruzione della causa.

Art. 97 Assunzione delle prove, istruzione dell'udienza principale

Per il resto incombe al presidente del tribunale:

1. ascoltare i testimoni oppure farli interrogare a mezzo di rogatoria, per quanto essi non debbano essere escussi sul posto in occasione di un sopralluogo giudiziario;
2. disbrigare eventuali richieste di edizione a mezzo di inviti o rogatorie ufficiali;
3. fissare alle parti un termine per la presentazione dei documenti menzionati negli scritti legali, ma non ancora consegnati;
4. se è stato proposto un sopralluogo, effettuarlo da solo o con il concorso di altri membri del tribunale, ammesso che le parti siano d'accordo di farlo effettuare prima dell'udienza principale;
5. far allestire all'occorrenza, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti, piani, fotografie e disegni dell'oggetto litigioso;
6. se è stata proposta una perizia, tentare di mettersi d'accordo con le parti sui periti da designare e sulle istruzioni da impartire agli stessi; in caso contrario egli designa i periti, ne fissa l'istruzione e provvede a che le perizie siano pronte per l'udienza principale;
7. in cause che vertono su conti nonché in controversie inerenti alla divisione di beni matrimoniali o di eredità, obbligare a sua discrezione le parti a presentare entro un termine adeguato una distinta dei conti chiara e munita delle spiegazioni necessarie oppure invitare le parti a un dibattito dinanzi al presidente, allo scopo di chiarire ed epurare le divergenze. Restano riservati gli articoli 104 sgg. della legge d'introduzione al codice civile; ³⁵
8. designare un relatore e disporre uno studio particolare degli atti da parte dei giudici nei casi di materiale probatorio difficile o di controversie su conti intricati.

Art. 98 Proposte successive per l'assunzione di prove

I mezzi di prova non menzionati nello scambio degli scritti vengono ammessi unicamente nei limiti delle asserzioni di dati di fatto sostenute negli scritti legali e soltanto ai seguenti presupposti:

1. è possibile presentare ancora nuovi documenti entro un termine fissato dal presidente del tribunale con la citazione per l'udienza principale, con contemporanea rimessa di copie alla controparte. Quest'ultima ha la facoltà di proporre il rinvio dell'udienza principale nonché controprove;
2. l'escussione dei testi e la disposizione di edizioni possono essere proposte, se il richiedente senza averne colpa è venuto a conoscenza di questi mezzi di prova soltanto nella procedura per l'assunzione delle prove. La richiesta deve essere fatta entro 20 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza del rispettivo mezzo di prova;

3. il tribunale può ordinare in ogni momento deposizioni delle parti, perizie e sopralluoghi.

Art. 99 Giudice istruttore

Il presidente del tribunale può all'occorrenza incaricare altri membri del tribunale dell'istruzione della causa.

Art. 100 Procedura in caso di prorogazione

Le presenti norme valgono anche per la procedura dinanzi al tribunale prorogato, per quanto la vertenza prorogata non sia già stata istruita in prima istanza.

c) Convocazione del tribunale

Art. 101 Del fissare l'udienza principale

Di regola l'udienza principale deve essere fissata entro un mese dalla conclusione dell'istruttoria della causa.

Art. 102 Citazione

¹ Le citazioni delle parti devono essere diramate per lo meno 20 giorni prima dell'udienza principale, informando sulla composizione del tribunale.

² Il presidente del tribunale può obbligare le parti a presentarsi di persona. In cause di separazione, di divorzio o di annullamento di matrimonio le parti devono presentarsi di persona. Il presidente del tribunale decide le eccezioni. Il tribunale può condannare a una multa fino a 500 franchi le parti che non si presentano.

³ All'udienza principale vengono invitati anche i periti, qualora siano tenuti a dare oralmente la loro perizia.

Art. 103 Rinvio dell'udienza principale

¹ Il presidente del tribunale può rinviare un'udienza principale già indetta solo su istanza motivata.

² Non devono essere necessariamente accolte le domande di rinvio che non vengono presentate almeno cinque giorni prima, salvo casi di forza maggiore.

³ Se il rinvio avviene su richiesta di una delle parti, questa si deve assumere le spese giudiziarie suppletive che ne risultano e, secondo le circostanze, risarcire anche la controparte.

Art. 104 Convocazione del tribunale

¹ Convocando i giudici, si deve tener conto dei motivi di ricusa che sono noti.

² All'atto della convocazione si devono rendere note ai giudici, ai fini della loro legittimazione, le vertenze indette per il disbrigo.

³ Il presidente del tribunale può far conoscere ai giudici in forma adatta, prima dell'udienza, gli scritti legali, eventualmente anche gli atti.

d) Udienda principale

Art. 105 Dibattimento orale e pubblico

¹ I dibattimenti dinanzi al tribunale si svolgono oralmente e in linea di massima sono aperti al pubblico. I dibattimenti in cause matrimoniali, di parentela o di status si svolgono a porte chiuse.

² Il tribunale può decidere di trattare a porte chiuse anche altre cause, se importanti interessi pubblici o privati lo esigono.

³ Il presidente del tribunale decide sull'ammissione di registrazioni sonore e visive.

Art. 106 Diritto di essere trattati e ascoltati alla pari

In base alle disposizioni qui di seguito elencate dinanzi al tribunale le parti hanno diritto di essere trattate e ascoltate alla pari.

Art. 107 Legittimazione del tribunale e delle parti, competenza

¹ Dopo la lettura del libello vengono esaminate le procure processuali e valutate eventuali eccezioni di ricusa.

² Indi il tribunale si pronuncia sulle eventuali eccezioni contro la sua competenza e su altri presupposti processuali. Esso li esamina d'ufficio, nella misura in cui entrino in linea di conto norme cogenti.

³ Successivamente, se necessario, si darà lettura degli scritti legali.

Art. 108 Epurazione della procedura di assunzione delle prove

¹ Successivamente alle parti viene offerta la possibilità di fare delle proposte relative alla procedura di assunzione delle prove, in modo particolare per quanto concerne le richieste di edizioni inevase, la richiesta di perizie e l'effettuazione di sopralluoghi.

² I documenti non menzionati negli scritti legali non possono più essere presentati senza il consenso della controparte. E' esclusa la designazione di nuovi testimoni.

³ Dopo la conclusione della procedura di assunzione delle prove, in prima istanza le parti non possono più proporre altre prove.

Art. 109 Arringhe delle parti

¹ Ognuna delle parti deve essere ammessa ad un'arringa; all'attore spetta la prima, al convenuto l'ultima parola. Nelle arringhe delle parti si devono riassumere brevemente e chiaramente i fatti, basandosi sul materiale di prova e ricollegandoli ad argomentazioni giuridiche. Nel caso in cui il convenuto abbia presentato pure un'azione riconvenzionale, egli deve annettere la stessa alla risposta e a tal riguardo l'attore assumerà la veste del convenuto.

² Il presidente del tribunale decide se sia il caso di consentire altre arringhe alle parti. In casi difficili egli può pure disporre la presentazione per iscritto di brevi argomentazioni di carattere giuridico.

Art. 110 Arringhe dei chiamati in causa e degli intervenienti

I chiamati in causa e gli intervenienti possono aggiungere ciò che crederanno opportuno ad ogni arringa della parte che li ha chiamati in causa o a favore della quale sono intervenuti.

Art. 111 Limitazione delle arringhe

Il tribunale può punire arringhe eccessivamente prolisse con una multa fino a 500 franchi, previa esortazione alla brevità.

Art. 112 Interrogatorio delle parti

¹ Se l'esposto di una parte rimane poco chiaro, incompleto o indeterminato, il giudice dovrà interrogare la parte in forma libera. Nelle cause di divorzio le parti devono di regola essere interrogate sui fatti essenziali.

² Le concessioni fatte in occasione dell'interrogatorio delle parti devono essere apprezzate giusta l'articolo 158. Le deposizioni a favore della parte interrogata non costituiscono una prova, ma possono essere tenute in considerazione nell'apprezzamento degli altri mezzi di prova.

Art. 113 Conclusione dei dibattimenti

Conclusi le arringhe e un eventuale interrogatorio delle parti, i dibattimenti saranno dichiarati chiusi.

Art. 114 Effetti del ritiro o del riconoscimento dell'azione, transazione

¹ Fino alla conclusione dell'udienza principale un'azione pendente può essere ritirata, riconosciuta o composta mediante transazione in ogni momento. Di regola le spese giudiziarie e i ripetibili devono essere assunti dall'attore in caso di ritiro, dal convenuto in caso di riconoscimento dell'azione. Se contestato, l'ammontare dei ripetibili viene fissato dal presidente del tribunale in virtù dell'articolo 122.

² Nel decreto di stralcio si deve menzionare il ritiro o il riconoscimento dell'azione oppure la transazione. Con ciò il riconoscimento dell'azione e la transazione acquistano effetto di sentenza passata in giudicato.

Art. 115 Verbale dei dibattimenti

¹ Il verbale viene steso durante il dibattimento e deve contenere:

1. il luogo e la data del dibattimento, la designazione del tribunale e i nomi del personale giudiziario cooperante;
2. l'esatta designazione delle parti e dei loro rappresentanti, indicando se hanno partecipato al dibattimento;
3. le istanze delle parti, le dichiarazioni delle parti in merito al ritiro o al riconoscimento dell'azione o dell'azione riconvenzionale ed eventuali transazioni;
4. le proposte inerenti alla procedura di assunzione delle prove e la designazione delle prove assunte nell'udienza principale;
5. altre constatazioni sull'andamento dei dibattiti;
6. tutti i decreti nonché tutte le decisioni e sentenze contenuti nel dispositivo.

² Devono essere allegati al verbale l'elenco degli atti ai sensi dell'articolo 88 della presente legge e il verbale sui sopralluoghi effettuati prima dell'udienza principale.

³ I documenti presentati dalle parti al dibattimento devono essere numerati in conformità al verbale e separatamente per ognuna delle parti, affinché siano facili da distinguere. La produzione viene attestata sui documenti.

⁴ Ognuna delle parti può esigere che le dichiarazioni proprie e quelle dell'avversario su fatti importanti siano messe a verbale testualmente. Per il resto le esposizioni delle parti non devono essere messe a verbale.

⁵ Su richiesta il verbale viene comunicato alle parti per apportarvi eventuali osservazioni.

e) Pronuncia della sentenza

Art. 116 Delibera

¹ Conclusa l'udienza principale, seguono la delibera giudiziaria segreta e la pronuncia della sentenza.

² La delibera inizia con una discussione generale; indi vengono interpellati i singoli giudici, ognuno dei quali è tenuto a dare il suo voto.

³ Se sussistono più punti controversi, essi vengono decisi uno per uno.

Art. 117 Basi della sentenza

¹ La sentenza si basa sulla fattispecie sussistente al momento, purché la stessa sia stata fatta valere in tempo utile.

² Il tribunale applica d'ufficio il diritto. Invece del diritto straniero di cui il tribunale non ha conoscenza sicura, viene applicato il diritto locale, se le parti non comprovano il contenuto del diritto straniero.

Art. 118 Massima del contraddittorio

Spetta alle parti esporre al tribunale i dati di fatto della controversia giudiziaria. Il tribunale basa la propria procedura unicamente sui fatti che vengono denunciati in tempo utile.

Art. 119 Massima del dispositivo

Il tribunale deve assegnare a una parte né più né altro di quanto essa stessa abbia preteso, né meno di quanto l'avversario abbia riconosciuto.

Art. 120 Sentenza e sentenza accessoria

¹ Le decisioni giudiziarie sulle questioni principali vengono definite sentenze, quelle su questioni processuali preliminari sentenze accessorie.

² Sono considerate sentenze ai sensi della presente legge anche le sentenze contumaciali, di interpretazione e di revisione.

³ Gli articoli 116 e 117 della presente legge valgono anche per le sentenze accessorie.

Art. 121 Contenuto della sentenza

Ogni sentenza deve contenere:

1. il luogo e la data dell'udienza principale, la designazione dell'autorità giudiziaria e del personale giudiziario cooperante;
2. la designazione delle parti e i loro petiti;
3. nel caso di controversie di carattere patrimoniale, se non viene pretesa una precisa somma in denaro, le indicazioni sul valore litigioso;
4. i considerandi relativi ai fatti, alle prove e alle disposizioni legali determinanti;
5. il verdetto unitamente al decreto sulle spese (dispositivo);
6. la data della comunicazione.

Art. 122 Ripartizione delle spese

¹ La parte soccombente di regola viene obbligata ad assumersi tutte le spese della procedura. Se nessuna delle parti ha vinto completamente, le spese possono essere ripartite in proporzione. Si può prescindere da queste regole soprattutto

se la parte soccombente ha deciso in buona fede di intentare la causa oppure se l'attore per motivi oggettivi non aveva potuto rendersi conto pienamente dell'esatta estensione della pretesa.

² La parte soccombente di regola viene obbligata a rifondere alla parte vincente tutte le spese necessarie derivanti a quest'ultima dalla controversia giudiziaria. Se la sentenza non va esclusivamente a favore di una delle parti, i ripetibili possono essere ripartiti in base agli stessi criteri validi per le spese giudiziarie.

³ Se una delle parti ha causato spese giudiziarie o ripetibili inutili, questi le saranno addossati senza tener conto dell'esito della causa.

⁴ Se la causa diventa priva d'oggetto oppure se viene meno l'interesse giuridico all'azione, il tribunale decide la ripartizione delle spese e dei ripetibili secondo apprezzamento.

Art. 123 Comunicazione della sentenza e della sentenza accessoria

¹ Di regola la sentenza viene comunicata per iscritto alle parti entro un mese dall'udienza giudiziaria a mezzo di invio postale raccomandato.

² La compilazione scritta viene munita del timbro del tribunale e delle firme del presidente e dell'attuario.

³ Gli atti prodotti dalle parti ed editi da terzi vengono restituiti allo scadere del termine di impugnazione; gli altri atti vengono archiviati secondo le istruzioni del Tribunale cantonale.

⁴ La sentenza accessoria viene pronunciata immediatamente dopo la conclusione delle relative arringhe delle parti e comunicata subito oralmente. Essa può essere fatta proseguire soltanto insieme con la sentenza. Resta riservato l'articolo 93 della presente legge.

Art. 124 Esecutorietà formale

¹ Le sentenze di un tribunale che decide definitivamente passano in giudicato all'atto della loro pronuncia. Se è ammesso l'appello o il ricorso, l'esecutorietà subentra al momento in cui il termine d'impugnazione è scaduto inutilizzato oppure in cui il rimedio legale è stato ritirato. L'appello e il ricorso sospendono l'effetto di legge e l'esecutorietà della decisione impugnata nell'ambito delle proposte dei rimedi legali.

² Su richiesta di una delle parti il presidente del tribunale dopo lo scadere inutilizzato del termine d'impugnazione attesta l'esecutorietà della sentenza. Se si è ricorsi a un rimedio legale, il presidente dell'istanza d'impugnazione attesta in ogni caso l'esecutorietà.

f) Procedura in casi di contumacia

Art. 125 Mancata comparsa di una delle parti

¹ Se una delle parti debitamente citata non compare all'udienza principale, non versa il deposito legale oppure non produce l'autorizzazione all'assistenza giudiziaria, l'altra parte verrà nondimeno ammessa a presentare le proprie istanze e indi verrà svolta una procedura contumaciale.

² Resta riservato l'articolo 15 della legge d'introduzione al codice civile. ³⁶

Art. 126 Rinuncia alle arringhe delle parti

¹ Non ci sarà procedura contumaciale contro una parte che con dichiarazione scritta e rimandando agli atti della procedura preliminare rinuncia alle arringhe delle parti. Il tribunale, sentita la parte presente, giudicherà in base agli atti.

² Allo stesso modo verrà trattata la parte che si allontana durante l'udienza principale.

³ Resta riservato l'articolo 11 della legge d'introduzione al codice civile. ³⁷

Art. 127 Procedura nell'udienza principale

Se ha luogo la procedura contumaciale il tribunale, dopo aver sentito la parte presente, giudica in base alle proposte fatte e ai mezzi di prova.

Art. 128 Termine per la purgazione

Ogni sentenza contumaciale deve contenere anche un termine per la purgazione, che il giudice a seconda delle circostanze fissa da uno a sei mesi a decorrere dalla comunicazione o pubblicazione della sentenza.

Art. 129 Comunicazione della sentenza

¹ Ogni sentenza contumaciale viene comunicata alle parti per iscritto.

² In caso d'ignota dimora della parte non comparsa la sentenza viene comunicata mediante pubblicazione unica del dispositivo nel Foglio Ufficiale Cantonale e all'occorrenza in altri fogli che fanno al caso.

³ Se la sentenza contumaciale è stata pronunciata contro una parte che si trova all'estero e che malgrado l'invito rivoltole non ha costituito un domicilio di recapito ai sensi dell'articolo 55 della presente legge, basta la pubblicazione del dispositivo nel Foglio Ufficiale Cantonale.

Art. 130 Istanza di purgazione

¹ La parte che non è comparsa può esigere la purgazione della procedura, se comprova di non essere stata in grado, senza averne colpa, di comparire all'udienza principale oppure a presentare tempestivamente un'istanza di assistenza giudiziaria.

² Il presidente del tribunale decide circa l'istanza dopo aver sentito la controparte, all'occorrenza assumendo le necessarie prove. Egli può subordinare la purgazione della procedura alla garanzia delle spese giudiziarie e dei ripetibili. Se egli accoglie l'istanza, viene indetta una nuova udienza principale.

³ Contro il rigetto dell'istanza può essere presentato ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale.

Art. 131 Esecutorietà della sentenza contumaciale

Se la parte non comparsa non esige la restituzione della procedura entro il termine di purgazione oppure la relativa istanza viene respinta, la sentenza contumaciale passa in giudicato.

Art. 132 Mancata comparsa alla seconda udienza

Se la parte non comparsa omette di presentarsi anche alla seconda udienza principale, la purgazione della procedura diventa priva d'oggetto e la sentenza contumaciale passa in giudicato.

Art. 133 Rimedi legali

¹ Lo svolgimento della procedura contumaciale può essere impugnato con ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale. Per il resto fanno stato le disposizioni ordinarie sui rimedi legali.

² La parte morosa può impugnare unicamente lo svolgimento della procedura contumaciale. Se la controparte ha impugnato la sentenza contumaciale, la procedura dinanzi all'istanza d'impugnazione viene sospesa fino a quando non sarà stabilito se la causa sarà nuovamente giudicata dalla prima istanza. Se la prima istanza accoglie una domanda di purgazione, il rimedio legale viene stralciato; in caso contrario la causa viene giudicata nell'ambito delle proposte dei rimedi legali della controparte.

E. Procedura dinanzi al Tribunale cantonale quale istanza unica

Art. 134 Principio generale

Per la procedura dinanzi al Tribunale cantonale quale istanza unica fanno stato per analogia le norme sulla procedura dinanzi al tribunale distrettuale.

2. PROCEDURA ACCELERATA

Art. 135 Applicazione

La procedura accelerata viene applicata a tutte le controversie per le quali le disposizioni del diritto federale o cantonale prevedono una procedura accelerata rispettivamente rapida, segnatamente nel caso di:

1. ³⁸ le seguenti azioni promosse ai sensi della LEF: annullamento o sospensione dell'azione d'accertamento negativa (art. 85a), contestazioni giudiziarie e epurazione degli oneri (art. 107, 109 e 140), ammissione alla partecipazione al pignoramento (art. 111), graduazione nel caso di esecuzione per pignoramento e per la realizzazione del pegno nonché nel fallimento (art. 148, 157 e 250), contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4), convalida del sequestro (art. 279), reintegrazione di oggetti di ritenzione asportati (art. 284);
2. azioni di garanzia ai sensi degli articoli 198, 202 e 237 CO ³⁹;
3. controversie risultanti da contratti di lavoro individuali, per quanto il diritto federale prescriva una procedura rapida;
4. controversie concernenti la restituzione di oggetti che sono stati consegnati con riserva della proprietà oppure per comodato;
5. controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e offerenti, per quanto il diritto federale prescriva una

procedura giudiziaria rapida.

Art. 136 Procedura

¹ Le controversie nella procedura accelerata dovranno essere giudicate quanto prima. Di regola valgono soprattutto le seguenti norme:

1. i termini processuali vengono prorogati una sola volta;
2. ha luogo solo uno scambio semplice degli scritti;
3. questi casi giudiziari hanno la precedenza su tutti gli altri negozi del tribunale;
4. la sentenza deve essere rimessa alle parti al più tardi entro un mese dall'udienza principale;
5. la procedura contumaciale è esclusa.

² Per il resto fanno stato le norme della procedura ordinaria.

3. PROCEDURA SOMMARIA

Art. 137 Applicazione

La procedura sommaria deve essere applicata, se la legge lo prescrive, segnatamente nei seguenti casi:

1. ammissione di un'opposizione successiva (art. 77 LEF) ⁴⁰
2. ⁴¹ rigetto dell'opposizione (art. 80-84, 279 cpv. 2, 153a LEF) ⁴²;
3. annullamento e sospensione di un'esecuzione (art. 85 LEF); ⁴³
4. allestimento di un inventario e disposizione di provvedimenti conservativi (art. 83, 162, 170 e 183 LEF); ⁴⁴
5. ⁴⁵ dichiarazione di fallimento (art. 166-169, 171-173, 188-189, 190-192 e 309 LEF) ⁴⁶;
6. ammissibilità dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181 LEF); ⁴⁷
7. disposizione e sospensione della liquidazione di un'eredità (art. 193 e 196 LEF); ⁴⁸
8. revoca del fallimento (art. 195 e 317 LEF) ⁴⁹;
9. ⁵⁰ sospensione della procedura di fallimento per mancanza di motivi e comminatoria della procedura sommaria di fallimento (art. 230 e 231 LEF) ⁵¹;
10. ⁵² ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1 3 LEF);
11. ⁵³ chiusura del fallimento (art. 268 LEF),
12. ⁵⁴ concessione di un sequestro (art. 272 LEF), opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 e 2 LEF), imposizione o modifica di una cauzione di sequestro (art. 273 LEF);
13. ⁵⁵ moratoria provvisoria (art. 293 sgg. LEF), concordato (art. 305 sgg. LEF), appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333 sgg. LEF), moratoria straordinaria (art. 337 sgg. LEF);
14. ⁵⁶ precetto giudiziario ai sensi degli articoli 145 sgg. CPC.

Art. 138 Procedura

Per la procedura sommaria fanno stato le norme sulla procedura accelerata, con riserva delle seguenti disposizioni:

1. l'istanza deve essere presentata all'ufficio competente oralmente o per iscritto, senza speciale procedura di conciliazione; se essa viene proposta oralmente, se ne deve stendere un verbale e farlo firmare dal richiedente. L'istanza deve contenere la designazione delle parti, il petito e l'elenco dei fatti e dei mezzi di prova. I documenti di prova devono essere allegati all'istanza;
2. se l'istanza appare manifestamente infondata, essa può essere respinta senza ulteriore formalità. In caso contrario

essa sarà comunicata immediatamente alla controparte, invitando la stessa a presentare entro breve termine le proposte e i mezzi di prova;

3. l'udienza principale ha luogo immediatamente e senza precedente decreto sulle prove, di regola entro cinque giorni dallo scadere del termine fissato per la presa di posizione. Le parti devono essere citate almeno due giorni prima dell'udienza principale;
4. quali mezzi di prova sono ammessi documenti, informazioni scritte, sopralluoghi e le deposizioni della parte. Altri mezzi di prova vengono ammessi soltanto se l'attore non può essere rinviato alla procedura ordinaria oppure se essi non ritardano di molto la procedura. Il presidente del tribunale può, nell'ambito dei mezzi di prova ammessi, procedere d'ufficio ad accertamenti;
5. la sentenza deve essere comunicata alle parti entro cinque giorni dalla conclusione dell'udienza principale;
6. sono escluse l'interpretazione e la revisione.

4. PROCEDURA IN CASO DI GIURISDIZIONE FACOLTATIVA ⁵⁷

Art. 139 ⁵⁸ Competenza e procedura

La competenza e la procedura si conformano alla legge d'introduzione al codice civile. ⁵⁹

5. PROCEDURA DINANZI AI TRIBUNALI ARBITRALI

Art. 140 Concordato

¹ Ai tribunali arbitrali costituiti contrattualmente devono essere applicate le disposizioni del concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969.

² I tribunali arbitrali costituiti contrattualmente giudicano gli oggetti loro assegnati in virtù dell'articolo 5 del concordato.

Art. 141 Competenza a) Commissione del Tribunale cantonale

La Commissione del Tribunale cantonale

1. nomina gli arbitri, a meno che questi non siano stati designati dalle parti o da un organo da esse incaricato;
2. decide la ricusa e la revoca degli arbitri e provvede alla loro sostituzione;
3. decide i ricorsi per ritardata o negata giustizia;
4. decide i ricorsi per nullità e le istanze di revisione ai sensi del capo settimo del concordato.

Art. 142 b) Presidente del Tribunale cantonale

¹ Il presidente del Tribunale cantonale

1. decide sull'ulteriore validità degli atti processuali ai quali ha partecipato un arbitro sostituito;
2. proroga il periodo di carica degli arbitri;
3. su richiesta di un tribunale arbitrale concorre all'assunzione di prove;
4. decide se si debba accordare o meno effetto sospensivo a un ricorso per nullità;
5. riceve in deposito la sentenza arbitrale e la rimette alle parti;
6. attesta l'esecutorietà della sentenza arbitrale.

² In casi singoli il presidente del Tribunale cantonale può delegare queste competenze a un giudice cantonale.

Art. 143 c) Presidente del Tribunale distrettuale

Il presidente del tribunale distrettuale nella cui giurisdizione si trova il tribunale arbitrale è competente per la disposizione di misure provvisoriale ai sensi dell'articolo 26 del concordato.

Art. 144 Procedura

¹ Per la procedura dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale e al presidente del Tribunale cantonale, fatta eccezione per i casi menzionati agli articoli 141 numero 4 e 142 numero 3, viene applicata per analogia la procedura sommaria ai sensi degli articoli 137 sgg. CPC. Si può rinunciare a un dibattimento orale.

² Per la procedura nei ricorsi per nullità e nelle istanze di revisione giusta l'articolo 141 numero 4 fanno stato le disposizioni sul ricorso risp. sulla revisione ai sensi degli articoli 232 sgg. risp. 243 sgg. CPC, per quanto il concordato non contenga altre norme.

6. PRECETTO GIUDIZIARIO

Art. 145 Applicazione

Se qualcuno viene leso o minacciato nei suoi diritti da un atto commesso intenzionalmente o iniziato da altri oppure dall'omissione di un tale atto, il competente presidente di circolo su istanza può adottare le misure necessarie alla protezione giuridica mediante precetto giudiziario.

Art. 146 a) Pretese di diritto materiale

¹ Il precetto giudiziario è ammesso:

1. per proteggere un possesso minacciato (art. 928 CC); ⁶⁰
2. per recuperare un possesso, tolto o non restituito con illecita violenza, in modo particolare nei casi contemplati dagli articoli 716 e 927 CC; ⁶¹
3. ⁶² per l'espulsione nei casi di pigione e affitto;
4. per opposizioni di carattere edilizio, se viene fatta valere la violazione di disposizioni legali del diritto privato o di pretese private;
5. per eseguire decisioni giudiziarie passate in giudicato.

² La pretesa deve essere comprovata.

Art. 147 b) Misure provvisorie

¹ Mediante precetto giudiziario si possono adottare le seguenti misure provvisorie:

1. a garanzia di diritti reali contestati;
2. a protezione di altre pretese legali esigibili che non siano prestazioni in denaro o di garanzia, se
 - vi è da temere che il loro adempimento possa essere reso impossibile o considerevolmente ostacolato,
 - l'avente diritto rischia di subire un danno o uno svantaggio notevole oppure non facilmente risarcibile.

² Se la situazione degli interessi lo richiede, per le misure ai sensi della presente disposizione deve essere contemporaneamente fissato, su proposta oppure d'ufficio, un termine per l'azione. Se quest'ultimo non viene osservato, la misura diventa inoperante. Durante il processo essa rimane in vigore fino a quando non verrà revocata o modificata con decreto provvisorio.

Art. 148 Garanzia

¹ Se una delle parti rischia di essere lesa da una misura provvisoria decretata mediante precetto giudiziario, il presidente di circolo può obbligare la controparte a versare una garanzia e subordinare la misura al versamento della garanzia.

² Il presidente di circolo fissa l'importo della garanzia da versare in base alle circostanze e agli interessi in gioco.

³ La garanzia versata viene restituita al depositante, se la controparte non intenta azione entro termine utile oppure se l'obbligo di versare una garanzia viene revocato mediante decreto provvisorio nel processo ordinario.

Art. 149 Misure

Il presidente di circolo può servirsi del precetto giudiziario soprattutto per adottare le seguenti misure:

1. emanazione di ordini o divieti con la comminatoria della punizione e dell'esecuzione d'ufficio;

2. misure che impediscono al convenuto di disporre di determinati oggetti quali il sequestro e il blocco nei registri pubblici;
3. annotazione di restrizioni della facoltà di disporre e di diritti reali ai sensi degli articoli 960 e 961 CC;⁶³
4. designazione di una persona per la tutela fiduciaria degli interessi comuni delle parti.

Art. 150 Foro

Per il precetto giudiziario fa stato il foro del luogo dove il rispettivo atto dovrà essere eseguito o omissso oppure dove si trova il rispettivo oggetto patrimoniale.

Art. 151 Procedura

Per i precetti giudiziari fanno stato per analogia le norme per la procedura sommaria, con i seguenti complementi:

1. il presidente di circolo può respingere immediatamente un'istanza di precetto giudiziario palesemente infondata;
2. il presidente di circolo può ordinare in ogni fase della procedura la comparsa delle parti;
3. in caso di pericolo il presidente di circolo può emanare un precetto giudiziario provvisorio senza ascoltare la controparte; tale precetto diventa privo d'oggetto al più tardi con l'emanazione del precetto giudiziario definitivo;
4. Se l'istanza appare sufficientemente fondata, il presidente di circolo emana un precetto giudiziario con l'esplicita comminatoria delle conseguenze penali di cui all'articolo 292 del codice penale,⁶⁴ eventualmente dell'esecuzione d'ufficio.

Art. 152⁶⁵ Rimedi legali

¹ Contro i decreti emanati mediante precetto giudiziario si può presentare ricorso al presidente del Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla comunicazione.

² Il presidente del Tribunale cantonale rimette il ricorso alla controparte per la presa di posizione entro breve termine. Il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia il presidente del Tribunale cantonale può disporre tale effetto mediante decreto provvisorio.

³ Il presidente del Tribunale cantonale può assumere d'ufficio nuove prove. Egli decide se svolgere un dibattimento orale.

Art. 153 Contravvenzione

¹ Chi non ottempera a un precetto giudiziario esecutivo, deve essere rinviato al giudice penale giusta l'articolo 292 del codice penale.⁶⁶

² Il presidente di circolo può avvalersi delle forze di polizia per l'esecuzione di un precetto giudiziario oppure disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

Art. 154 Divieto ufficiale generale

¹ Contro asseriti atti illeciti d'uso comune si può esigere un divieto ufficiale generale.

² Il presidente di circolo comunica l'istanza al rispettivo comune territoriale e la fa pubblicare nel Foglio Ufficiale Cantonale, come pure negli usuali mezzi di pubblicazione del relativo comune, fissando un termine perentorio di 20 giorni per presentare le opposizioni.

³ Se non pervengono opposizioni, l'istanza viene accolta senza ulteriore esame. Il presidente di circolo giudica le opposizioni nella procedura sommaria. A seconda delle circostanze egli può fissare un termine per l'azione al richiedente oppure all'opponente. Se l'azione viene intentata entro termine utile, la procedura del divieto ufficiale viene sospesa per la durata del processo. Se il richiedente non osserva il termine per l'azione, l'istanza viene respinta; se il termine non viene rispettato dall'opponente, viene emanato il divieto ufficiale.

⁴ ⁶⁷ Contro la decisione può essere presentato ricorso al presidente del tribunale cantonale giusta l'articolo 152 della presente legge.

Art. 155⁶⁸ Esecuzione del divieto ufficiale

¹ Il divieto ufficiale deve essere reso generalmente noto per il tramite del Foglio Ufficiale Cantonale, degli usuali mezzi di pubblicazione del comune e di un cartello di diffida, con la contemporanea comminatoria di una multa fino a 200 franchi, in caso di recidiva fino a 1000 franchi.

² Le contravvenzioni sono giudicate dal presidente di circolo.

³ Se viene inflitta una multa, la procedura si conforma alle prescrizioni di procedura dei mandati penali giusta gli articoli 170 e sgg. della legge sulla giustizia penale (LGP). ⁶⁹

I. Prove e mezzi di prova

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 156 Fatto che si intende provare

¹ La prova viene assunta soltanto per fatti rilevanti e, per quanto la fattispecie non debba essere appurata d'ufficio, solo per fatti contestati. Ciò che non viene ammesso, viene considerato contestato.

² I fatti ammessi da una delle parti dinanzi al tribunale non devono essere comprovati.

³ Per giudicare se sussista o meno l'ammissione di un fatto, il giudice deve tener conto dell'intero contenuto delle allegazioni e del comportamento della parte nel processo.

⁴ In cause matrimoniali, di parentela, di status e di divisioni ereditarie fa stato la massima ufficiale giusta le relative disposizioni della legge d'introduzione al codice civile. ⁷⁰

Art. 157 Onere della prova, notorietà

¹ Se circostanze di fatto militano a favore della presunzione di un diritto, la controprova incombe a colui che le contesta.

² I fatti giudiziari e di comune conoscenza (notori) non richiedono alcuna prova.

Art. 158 Apprezzamento della prova

Il tribunale valuta le prove in libero convincimento. Al riguardo esso tiene conto del comportamento delle parti nel processo, in modo particolare del rifiuto di collaborare all'assunzione delle prove.

Art. 159 Mezzi di prova

I mezzi di prova giudiziariamente ammessi sono:

1. i documenti,
2. i testimoni,
3. i periti,
4. il sopralluogo,
5. la deposizione della parte.

Art. 160 Segretezza

¹ Se l'assunzione di prove compromette interessi o segreti d'affari degni di essere tutelati, il presidente del tribunale dispone le necessarie misure di protezione.

² Contro queste misure può essere presentato ricorso entro 20 giorni al presidente del Tribunale cantonale.

Art. 161 Assistenza giudiziaria

¹ Qualsiasi autorità giudiziaria cantonale nei limiti della propria competenza ha la facoltà di effettuare atti d'ufficio sull'intero territorio del Cantone. Per effettuare atti d'ufficio sul territorio del Cantone dei Grigioni, alle autorità di altri cantoni occorre un'autorizzazione del presidente del Tribunale cantonale.

² L'obbligo di assistenza giudiziaria nei confronti di altri uffici giudiziari nel caso di escussione di testi e per l'applicazione di decreti di edizione, nel Cantone spetta al presidente del tribunale distrettuale del luogo di domicilio o di dimora della persona da interrogare oppure del detentore del documento.

³ Il presidente del Tribunale cantonale decide le questioni controverse concernenti l'assistenza giudiziaria.

⁴ L'assistenza giudiziaria è esente da tasse.

2. I SINGOLI MEZZI DI PROVA

A. Documenti

Art. 162 Concetto

¹ Per documenti nel senso più lato del termine s'intendono oggetti che sono stati realizzati da attività umana a memoria di un avvenimento o a contrassegno di un diritto.

² Ne fanno parte segnatamente componimenti scritti a mano o stampati, fatture, dichiarazioni, registrazioni sonore e simili (documenti e pezze d'appoggio), oltre ai monumenti quali segni di confine, lapidi commemorative, monumenti funebri, stemmi, sigilli, piani, progetti, disegni, fotografie ecc.

³ Le dichiarazioni scritte per eludere la prova testimoniale non sono documenti ai sensi della presente legge.

Art. 163 Forza probatoria a) Documento pubblico

¹ Sono documenti pubblici i documenti redatti da un'autorità, da un funzionario in virtù del suo ufficio oppure da una persona degna di fede pubblica in questa sua qualità.

² Non sono considerati documenti pubblici gli scritti stesi da amministrazioni di imprese industriali o aziende di monopolio dello Stato oppure da altri enti e istituti di diritto pubblico e che concernono negozi di diritto civile.

³ I documenti pubblici sono presunti autentici, per quanto non rechino all'esterno tracce visibili di falsificazione.

⁴ I registri e documenti pubblici forniscono piena prova dei fatti da essi attestati, finché non venga provata l'inesattezza del loro contenuto. Questa prova non è soggetta ad alcuna forma particolare.

Art. 164 b) Documento privato

Spetta al giudice valutare la forza probatoria dei documenti privati prodotti secondo la loro forma e il loro contenuto, siano essi redatti da una delle parti o da terzi.

Art. 165 Modo di produrre documenti

I documenti devono essere rimessi in originale o in copia. La produzione dell'originale o di una copia ufficialmente autenticata può essere pretesa dalla controparte durante lo scambio degli scritti e dal presidente del tribunale in ogni momento.

Art. 166 Documenti difficilmente decifrabili o in lingua straniera

¹ Nel caso di documenti difficilmente decifrabili o redatti in una lingua incomprensibile ai membri del tribunale, il presidente del tribunale può chiedere, d'ufficio o su proposta della controparte, copie o traduzioni.

² Il presidente del tribunale può chiedere, d'ufficio o su proposta della controparte, l'autenticazione di copie e di traduzioni.

Art. 167 Mezzo di prova per l'autenticità o la falsità

¹ Se l'autenticità di un documento viene contestata e i dubbi sono fondati, può essere ordinata una prova in merito, in modo particolare mediante prove o confronti di scrittura; a tal fine il giudice può avvalersi dell'opera di periti.

² Se una delle parti rifiuta la prova di scrittura, il giudice valuta tale comportamento in libero apprezzamento; se la prova di scrittura viene rifiutata da terzi, si deve applicare l'articolo 292 del codice penale. ⁷¹

Art. 168 Obbligo di edizione

Colui che produce la prova può esigere l'edizione al tribunale di documenti atti a far luce sull'oggetto litigioso, sia che essi si trovino in possesso della controparte che di terzi.

Art. 169 Eccezioni

¹ I documenti di amministrazioni pubbliche concernenti gli affari di diritto privato e stipulati dalle stesse, sono soggetti all'obbligo di edizione.

² ⁷² L'edizione di altri documenti di amministrazioni pubbliche può essere rifiutata soltanto se un interesse preponderante lo esige. In caso di contestazione decide il Governo in via definitiva, con riserva delle disposizioni divergenti della Confederazione o del Cantone.

³ In caso di contestazione il presidente del Tribunale cantonale decide sull'edizione di atti giudiziari di qualsiasi genere.

⁴ Terzi non sono tenuti all'edizione, se in applicazione per analogia degli articoli 174 e 175 hanno il diritto di rifiutarsi.

Art. 170 Rifiuto dell'edizione

¹ Le parti sono tenute all'edizione dei documenti in loro possesso. Se esse non ottemperano al relativo invito, il tribunale nell'apprezzare le prove valuta tale comportamento in libero convincimento. Esso può considerare dimostrata l'asserzione della parte da provarsi mediante l'edizione.

² Terzi vengono invitati all'edizione con la comminatoria delle conseguenze penali previste dall'articolo 292 CP ⁷³ e possono essere rinviati al giudice penale, se rifiutano l'edizione.

³ I decreti di edizione contro le parti e contro terzi all'occorrenza possono essere eseguiti dalla polizia.

⁴ Se l'obbligato all'edizione nega il possesso del documento, può essere escusso come teste oppure interrogato in via giudiziaria in merito.

Art. 171 Limitazione ai punti pertinenti alla causa

¹ I brani o i punti di un documento non pertinenti alla causa, su richiesta del loro detentore non dovranno essere soggetti a visione, se il presidente del tribunale si è accertato che essi non contengono nulla che si riferisca alla causa. Se si tratta di documenti voluminosi, i punti di prova devono essere indicati con precisione.

² Se con la consegna di documenti al tribunale dovessero venir lesi interessi ai sensi dell'articolo 160 della presente legge, il presidente del tribunale di persona oppure un perito da lui designato può prendere visione del documento presso il suo detentore. Sulle constatazioni viene steso un rapporto, su cui l'obbligato all'edizione viene informato. Quest'ultimo entro 20 giorni può presentare ricorso al presidente del Tribunale cantonale contro il rapporto. Le parti hanno il diritto di prenderne visione soltanto dopo la scadenza inutilizzata di questo termine di ricorso oppure dopo la decisione definitiva del presidente del Tribunale cantonale.

Art. 172 Ritardo dell'edizione

L'udienza principale può aver luogo anche senza l'edizione, se questa non perviene entro sei mesi dalla prima intimazione ufficiale a presentarla.

B. Testimoni

Art. 173 Capacità e dovere di testimonianza

¹ Chiunque è obbligato a deporre come teste, per quanto la legge non disponga diversamente.

² Non vengono ammesse a deporre:

1. le persone che al momento in cui la fattispecie avrebbe dovuto essere percepita, non erano in possesso della capacità mentale o sensoria necessaria all'esatta percezione;
2. le persone che al momento in cui devono testimoniare, a causa di infermità mentali o fisiche non sono in grado di riferire in modo esatto e intellegibile ciò che precedentemente hanno percepito;
3. le persone che non hanno ancora compiuto 14 anni; il giudice decide secondo apprezzamento in quale misura le persone che non hanno 18 anni siano capaci e obbligate a testimoniare.

Art. 174 Diritto di astenersi dalla testimonianza a) In genere

¹ Possono rifiutarsi di deporre:

1. i consanguinei e gli affini di entrambe le parti in linea diretta e fino al secondo grado della linea collaterale. Lo stesso dicasi per rapporti concernenti i patrigni, le matrigne, i figliastri e i fratellastri, come pure per quelli di adozione e di affiliazione similari;
2. il coniuge;
3. il tutore, il curatore o l'assistente di una delle parti;

² I motivi di rifiuto di cui alle cifre 1 e 2 valgono anche dopo il decesso della rispettiva parte.

Art. 175 b) Per deposizioni speciali

La testimonianza può inoltre essere rifiutata nel caso di:

1. deposizioni che verrebbero fatte a disonore o a danno diretto del testimone o delle persone di cui all'articolo 174

numeri 1 e 2;

2. deposizioni su segreti d'ufficio, fintantoché l'autorità competente non abbia autorizzato il teste a deporre. Il testimone deve richiedere la relativa decisione; tale richiesta può essere fatta anche dal giudice. L'autorità competente soppesa l'interesse pubblico e quello degli interessati privati alla segretezza contro l'interesse all'appuramento della verità nel processo;
3. deposizioni su fatti che sono stati confidati al testimone in una delle posizioni elencate all'articolo 321 CP1 o che egli ha percepito nell'esercizio di queste funzioni. Se il testimone viene sciolto dall'obbligo di segretezza, egli ha il dovere di deporre, a meno che non dichiari in coscienza l'esistenza di un interesse preponderante che impone la segretezza malgrado lo scioglimento. La dichiarazione deve essere fatta oralmente dinanzi al giudice istruttore, dopo che al testimone è stato reso noto il fatto che si intende provare.

Art. 176 c) Tutela della segretezza

Per altre professioni soggette all'obbligo di segretezza o che presuppongono un particolare rapporto di fiducia nonché per segreti di fabbricazione e d'affari il giudice può esonerare il teste dalla deposizione, se le misure protettive ai sensi dell'articolo 160 non sono sufficienti e se l'interesse del testimone alla segretezza prevale sull'interesse alla rivelazione da parte di chi produce le prove.

Art. 177 Testimoni in comune

Un testimone introdotto da una delle parti diviene testimone comune di entrambe le parti, vale a dire che la controparte può farlo interrogare anche indipendentemente. Se il proponente iniziale delle prove rinuncia al testimone, egli deve essere dapprima interrogato sul fatto che l'avversario intende provare.

Art. 178 Citazione dei testimoni

¹ I testimoni vengono citati con l'esplicita comminatoria delle conseguenze penali previste dall'articolo 292 del codice penale. ⁷⁴ La mancata comparsa per negligenza di un testimone può essere punita con multa disciplinare sino a 500 franchi.

² I testimoni ripetutamente contumaci possono essere tradotti dalla polizia.

³ Il testimone contumace è tenuto al risarcimento secondo l'apprezzamento del giudice di tutte le spese giudiziarie e di tutti i ripetibili risultanti dalla sua colpa, a meno che egli non possa dimostrare di non aver ricevuto la citazione in tempo per darle seguito, di essere stato impedito a comparire per causa di forza maggiore oppure di aver notificato e motivato tempestivamente la sua mancata comparsa.

⁴ Il presidente del tribunale è competente per infliggere le multe disciplinari e per fissare l'indennità delle spese.

Art. 179 Citazione delle parti

Le parti vengono informate sulla data dell'escussione dei testi. Esse hanno diritto di assistervi e di far porre ai testimoni domande supplementari. Il presidente decide l'ammissione di quest'ultime.

Art. 180 Esortazione alla deposizione secondo verità

¹ I testimoni vengono dapprima resi attenti delle conseguenze penali della falsa testimonianza mediante rinvio all'articolo 307 del codice penale ⁷⁵ e, se del caso, del diritto di astenersi dalla testimonianza giusta gli articoli 174 sgg. della presente legge. Prima della loro escussione essi vengono invitati a deporre secondo verità e successivamente ammessi alla promessa solenne.

² Se il testimone rifiuta la deposizione senza motivo legale, egli viene reso attento delle conseguenze penali previste dall'articolo 292 CP ⁷⁶ e, in caso di ulteriore rifiuto, rinviato al giudice penale.

Art. 181 Svolgimento dell'interrogatorio

¹ Nell'interrogatorio, che si svolge con l'esclusione degli altri testimoni, il teste viene interrogato dapprima circa le sue generalità, sui suoi rapporti personali con le parti nonché su altre circostanze che possono influire sulla sua attendibilità.

² Indi il presidente del tribunale interroga il teste dapprima liberamente sul fatto che si intende provare, accertando ciò che il teste ne sa per percezione propria. Sono vietate le domande capziose e suggestive.

³ Se i testimoni si contraddicono a vicenda circa fatti giuridicamente rilevanti, essi possono essere messi a confronto.

⁴ ⁷⁷ In casi di scarsa rilevanza il presidente del tribunale può delegare l'interrogatorio dei testimoni all'astutario.

Art. 182 Messa a verbale

¹ I punti essenziali di ogni deposizione devono essere scritti dal giudice istruttore o dal protocollista nel loro contesto, dandone lettura oppure facendoli leggere dal testimone stesso, firmati dal testimone per l'esattezza nonché dal giudice istruttore e compilati d'ufficio.

² Invece di seguire questo procedimento il giudice istruttore può dettare in un magnetofono le deposizioni da mettere a verbale, far ascoltare la registrazione in presenza degli interessati e incidere su nastro la dichiarazione dell'interrogato circa l'esattezza. Il verbale viene redatto testualmente in base alla registrazione sonora e firmato dal giudice istruttore e dalla persona incaricata della trascrizione. Il Tribunale cantonale emana un ordinamento sulla custodia.

Art. 183 Deposizioni su luoghi; testimoni periti

¹ Se chiamati a deporre su luoghi, i testimoni vengono interrogati in loco se ciò appare necessario per la chiarezza oppure, se il giudice lo ritiene sufficiente, in base a un piano da sottoporre loro.

² Un testimone con cognizioni specifiche può essere invitato a dare, in relazione alla propria deposizione, anche il suo parere di perito.

Art. 184 Interrogatorio di testimoni malati

Un testimone che per malattia o infermità non può comparire dinanzi alle autorità, viene interrogato nel luogo dove si trova, se le sue condizioni di salute lo permettono.

Art. 185 Luogo dell'interrogatorio

¹ Il presidente del tribunale può citare nella sua circoscrizione giudiziaria a scopo d'interrogatorio testimoni che abitano nel Cantone oppure interrogarli nel loro domicilio o farli interrogare dal presidente del tribunale distrettuale locale.

² I testi che abitano fuori Cantone vengono escussi di regola in rogatoria.

Art. 186 Forza probatoria delle deposizioni

¹ Per avere valore probatorio di testimonianza le deposizioni dei testi devono basarsi sulla loro percezione sensoria diretta dei fatti in questione.

² Il tribunale vaglia accuratamente la credibilità e il peso delle deposizioni dei testi in sé e confrontandole fra loro, tenendo conto di tutte le circostanze, soprattutto dei rapporti di dipendenza e di obbligo che possono ripercuotersi sull'attendibilità dei testimoni.

Art. 187 Informazione scritta

Il giudice può richiedere informazioni scritte agli uffici pubblici ed eccezionalmente anche a privati. Egli decide secondo apprezzamento se esse sono idonee quale prova oppure se richiedono la conferma mediante deposizione giudiziaria.

C. Periti

Art. 188 Presupposti

Se per chiarire una fattispecie occorrono cognizioni specifiche di cui non dispongono né il tribunale né singoli suoi membri, si possono consultare dei periti d'ufficio o su richiesta di una delle parti.

Art. 189 Designazione e istruzione

Se viene disposta una perizia d'ufficio o su proposta di una delle parti, il presidente del tribunale dopo aver sentito le parti deve stabilire il numero dei periti, designare gli stessi e istruirli.

Art. 190 Qualità e doveri del perito

¹ Oltre alle necessarie cognizioni specifiche i periti devono possedere le qualità previste per i giudici giusta gli articoli 17 e 18 della legge statutaria sui tribunali. ⁷⁸

² Fatta eccezione per chi occupa una particolare posizione ufficiale, nessuno è obbligato ad assumere il mandato di perito. Chi però ha accettato un tale incarico, è tenuto a svolgerlo.

³ Il perito deve essere reso attento, con rinvio alla segretezza e alle conseguenze penali di una perizia intenzionalmente falsa, del dovere di eseguire la sua perizia secondo scienza e conoscenza.

⁴ Per la consegna della perizia può essere fissato un determinato termine con la comminatoria della conseguenza penale prevista dall'articolo 292 Codice penale. ⁷⁹

Art. 191 Istruzione scritta dei periti

¹ I fatti sui quali il perito dovrà dare un giudizio devono essere indicati con la massima precisione possibile e per iscritto. Su richiesta del presidente del tribunale le parti sono tenute a presentare per iscritto le loro proposte per l'istruzione dei periti.

² Il presidente del tribunale può autorizzare il perito ad effettuare un sopralluogo, interrogare le parti e terzi nonché avvalersi di documenti e chiamare a consulto altri periti per questioni parziali. All'occorrenza l'autorizzazione può essere subordinata a particolari oneri.

Art. 192 Perizia scritta

La perizia deve essere redatta per iscritto e in un numero sufficiente di copie. Su richiesta di una delle parti oppure se il presidente del tribunale lo ritiene necessario, i periti vengono convocati in tribunale per un dibattimento orale. In tal caso si procede come per l'escussione dei testi.

Art. 193 Perizie in comune

Se vengono nominati più periti per lo stesso fatto che si intende provare, essi devono procedere all'esame in comune e presentare in comune anche il loro reperto, per quanto essi concordino in merito, mentre devono presentare separatamente le loro osservazioni e i loro pareri, se divergono.

Art. 194 Diritto delle parti di prendere visione della perizia

Non appena la perizia è stata presentata, si concede alle parti di prenderne visione.

Art. 195 Interpretazione della perizia, superperizia

Se il tribunale ritiene insufficiente la perizia esso può, d'ufficio o su proposta delle parti, disporre una superperizia. Parimenti il tribunale può, sia di propria iniziativa che su proposta di una delle parti, chiedere delucidazioni sui punti di una perizia rimasti oscuri.

D. Sopralluogo

Art. 196 Richiesta e scopo

¹ Ai fini della percezione diretta di fatti rilevanti può essere disposto un sopralluogo sia su richiesta di una delle parti che d'ufficio.

² Se le parti esigono un sopralluogo, esse devono indicarne lo scopo con la massima precisione possibile.

Art. 197 Data e competenza

Di regola il sopralluogo viene effettuato dal tribunale in corpore in collegamento con l'udienza principale. Eccezionalmente e con il consenso delle parti il sopralluogo può essere effettuato già prima dell'udienza principale dal solo presidente oppure con il concorso di altri membri del tribunale.

Art. 198 Cooperazione delle parti e di terzi

¹ Le parti hanno l'obbligo di tollerare l'esame della loro persona e delle cose in loro custodia. Il giudice apprezza il loro rifiuto in virtù dell'articolo 158.

² Terzi hanno l'obbligo di tollerare il sopralluogo delle cose in loro custodia, per quanto in applicazione per analogia non spetti loro il diritto di rifiutare la deposizione. In caso di rifiuto illecito essi possono essere rinviati al giudice penale dopo essere stati avvertiti delle conseguenze penali previste dall'articolo 292 CP. ⁸⁰ L'accesso a immobili a scopo di ispezione può inoltre essere imposto con l'ausilio della polizia.

³ Durante il sopralluogo alle parti è consentito unicamente far notare al giudice i punti da accertare con questo mezzo di prova e aggiungervi le osservazioni del caso. I membri del tribunale possono rivolgere delle domande alle parti.

Art. 199 Verbale

Sul sopralluogo viene steso un verbale che dovrà fornire una descrizione quanto mai precisa, se necessario resa più chiara da un disegno, una fotografia e simili, dei luoghi, degli oggetti e delle circostanze. Delle esposizioni delle parti il verbale dovrà contenere tuttavia soltanto le osservazioni pertinenti, che servono a chiarire la questione controversa o la cui messa a verbale viene esplicitamente richiesta.

Art. 200 Consultazione di testimoni e periti

Il giudice, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, può far intervenire al sopralluogo testimoni o periti convocati.

E. Deposizione

Art. 201 Presupposti

¹ Il tribunale, d'ufficio o su proposta di una delle parti, può invitare le parti principali e accessorie a deporre, se ciò appare necessario in base all'esito del libero interrogatorio nonché della rimanente procedura di assunzione delle prove e se la persona interrogata appare insospettabile.

² Prima della deposizione la parte viene esortata alla verità e avvertita delle conseguenze penali previste dall'articolo 306 CP. ⁸¹

Art. 202 Interrogatorio del rappresentante legale

¹ Se una delle parti è civilmente incapace, può essere interrogato il suo rappresentante legale. Il giudice può tuttavia interrogare la parte stessa, se essa è capace di discernimento e se si tratta di una sua azione od omissione.

² Se si tratta di una persona giuridica, di una comunità di persone legalmente definita oppure di una massa fallimentare, il giudice decide chi sia da interrogare in sua vece.

Art. 203 Momento dell'interrogatorio, obbligo della verità

La deposizione ha luogo durante l'udienza in tribunale. L'interrogato ha l'obbligo di rispondere secondo verità.

Art. 204 Interrogatorio in caso di malattia

Se una delle parti per malattia o infermità non può comparire in tribunale, il presidente del tribunale può interrogarla nel luogo di dimora della stessa.

Art. 205 Interrogatorio in rogatoria

Se una delle parti causa la troppa distanza ha difficoltà a comparire in tribunale oppure si trova ammalata in un altro distretto, Cantone o Stato, in via eccezionale il tribunale può incaricare dell'interrogatorio anche la competente autorità giudiziaria del luogo di domicilio o di dimora.

Art. 206 Citazione di entrambe le parti

All'interrogatorio dovranno essere invitate entrambe le parti. Ognuna delle parti ha il diritto di assistere alla deposizione della controparte e di proporre domande supplementari.

Art. 207 Conseguenze della mancata comparsa o del rifiuto di deporre

¹ La parte che non ottempera all'invito a deporre oppure si rifiuta di deporre, può essere punita con una multa disciplinare fino a 1 000 franchi e obbligata all'assunzione delle spese giudiziarie e dei ripetibili.

² In tal caso il tribunale apprezza il comportamento della parte secondo libero convincimento.

Art. 208 Verbale

Le domande rivolte e le relative risposte devono essere messe a verbale esattamente, firmate per conformità dall'interrogato e compilate d'ufficio.

3. PROVA A FUTURA MEMORIA

Art. 209 Presupposti

¹ Se esiste il pericolo che a causa di prolungato ritardo un mezzo di prova si perda oppure l'uso ne venga notevolmente ostacolato, ne può essere pretesa l'immediata assunzione provvisoria, indipendentemente dal fatto se la causa sia già pendente o meno.

² La richiesta deve essere respinta soltanto se il pericolo asserito è palesemente inesistente.

³ La deposizione provvisoria della parte è ammessa solo per controversie litispendenti e quando il presidente del tribunale competente ritiene indispensabile tale mezzo di prova.

Art. 210 Competenza

¹ Se la causa è già pendente, l'istanza deve essere rivolta per iscritto al presidente del rispettivo tribunale.

² Per una controversia non ancora pendente, l'istanza deve invece essere rivolta al presidente del circolo nel quale si trova il testimone o l'oggetto in questione. Resta riservato l'articolo 52 capoverso 1.

Art. 211 Procedura

Se l'assunzione della prova è urgente, il giudice decide senza ascoltare prima la controparte. Quest'ultima deve tuttavia essere invitata per quanto possibile all'assunzione della prova. Negli altri casi, dopo che è pervenuta l'istanza, si deve accordare un termine per la presa di posizione alla controparte nota o presunta.

Art. 212 Ricorso

¹ I decreti circa la disposizione e l'esecuzione di prove a futura memoria in cause pendenti sottostanno al ricorso ai sensi dell'articolo 237.

² ⁸² In cause non pendenti può essere presentato ricorso entro 20 giorni al presidente del Tribunale cantonale. Esso ha effetto sospensivo soltanto se il giudice competente dispone in tal senso.

Art. 213 Fatto che si intende provare nell'esecuzione dei testi, validità dei principi generali sull'assunzione di prove

¹ Per l'escussione provvisoria di un teste il richiedente deve indicare il fatto che si intende provare. Quest'ultimo viene sottoposto per parere alla controparte, qualora la stessa sia nota e le circostanze lo consentano.

² Per il resto vengono applicati per quanto possibile i principi generali sull'assunzione di prove. Il presidente può fissare termini perentori e comparse e infliggere multe disciplinari fino a 500 franchi.

Art. 214 Riserva di eccezioni successive

Alla controparte restano riservate le eccezioni contro la procedura seguita nonché contro l'importanza e la forza probatoria dei mezzi di prova.

Art. 215 Rinnovata assunzione di prova nel processo

Se al momento della presentazione dell'istanza di prova a futura memoria la vertenza non era ancora pendente, ognuna delle parti può esigere, per quanto ciò sia ancora possibile, la rinnovata assunzione della prova in un processo successivo. Se il processo era già introdotto e le proposte delle parti si contraddicono, il presidente del tribunale decide in libero apprezzamento sulla rinnovata assunzione della prova.

Art. 216 Ripartizione delle spese

¹ Le spese delle prove straordinarie vengono assunte provvisoriamente dal richiedente.

² Nelle controversie non ancora pendenti il richiedente deve rimborsare i ripetibili alla controparte giusta il decreto del presidente di circolo, se essa partecipa all'assunzione provvisoria della prova.

4. PUBBLICAZIONI UFFICIALI

Art. 217 Competenza e procedure

¹ L'ufficio di circolo del luogo di domicilio o dell'ultima dimora nota del destinatario è competente per le pubblicazioni ufficiali concernenti questioni di diritto privato, segnatamente per la disdetta di contratti di prestiti, di pigione e di affitto.

² Al richiedente viene rilasciata un'attestazione ufficiale di tali pubblicazioni.

³ L'accettazione di una pubblicazione ufficiale non può essere respinta. Per la data fa stato la consegna risp. la presentazione della pubblicazione al destinatario.

⁴ Il richiedente si assume le spese della pubblicazione ufficiale.

V. I rimedi legali

1. APPELLO

Art. 218 Oggetto dell'appello

¹ L'appello al Tribunale cantonale può essere presentato contro le sentenze dei tribunali distrettuali ai sensi dell'articolo 19 della presente legge.

² Se l'appello viene presentato contro la sentenza come tale, possono essere impugnate anche le sentenze accessorie.

³ Se a un'azione creditoria si contrappone un'azione riconvenzionale, per l'appellabilità della sentenza è determinante il maggiore dei valori litigiosi.

Art. 219 Termine e forma

¹ L'appello deve essere dichiarato in tre copie al presidente della prima istanza entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione scritta della sentenza. Esso deve contenere le proposte formulate a modifica della sentenza di prima istanza e le sentenze accessorie nonché le nuove eccezioni, per quanto ancora ammissibili.

² La dichiarazione d'appello deve essere notificata immediatamente alla controparte e al presidente del Tribunale cantonale da parte del presidente della prima istanza.

Art. 220 Appello adesivo

¹ Il convenuto in appello che personalmente non ha interposto appello, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della dichiarazione d'appello può a sua volta presentare al presidente della prima istanza il suo appello adesivo formulando delle proposte.

² L'appello adesivo diviene privo d'oggetto se l'appello viene ritirato oppure se non si entra nel merito dello stesso.

Art. 221 Elenco degli atti dell'istanza precedente

Entro 10 giorni dall'appello, alle due parti viene rimessa una copia dell'elenco degli atti da allestire per la seconda istanza. Le parti hanno il diritto di sollevare eccezioni contro lo stesso presso il presidente della prima istanza entro il termine perentorio di 10 giorni. La seconda istanza decide tali contestazioni.

Art. 222 Trasmissione degli atti all'istanza d'appello

Entro 20 giorni dalla dichiarazione d'appello vengono trasmessi alla seconda istanza tutti gli atti presentati alla sentenza compresi il verbale giudiziario e le dichiarazioni di appello pervenute nonché un elenco ufficiale degli atti.

Art. 223 Principio generale di procedura

Riservate le disposizioni qui di seguito elencate, per la procedura d'appello fanno stato le norme sulla procedura dinanzi al tribunale distrettuale.

Art. 224 Disbrigo senza udienza d'appello

¹ Se l'appello è manifestamente tardivo o inammissibile, il presidente del Tribunale cantonale può stralciarlo senza ulteriore procedura.

² Il presidente del Tribunale cantonale può fissare all'attore dell'appello e all'occorrenza alla controparte un termine per motivare per iscritto le proposte d'appello, se l'appello risulta manifestamente infondato, se vengono impugnati solo punti di importanza secondaria oppure se si può prescindere da un dibattimento orale per altri motivi.

³ In questi casi non ha luogo alcuna udienza d'appello.

Art. 225 Udienza d'appello

¹ Se il presidente dispone un'udienza d'appello, il tribunale prima di iniziare il dibattimento prende atto della sentenza impugnata.

² L'udienza inizia dando lettura della dichiarazione d'appello. Segue la legittimazione del tribunale e delle parti.

³ Successivamente vengono trattate le eccezioni relative all'appello, le eccezioni formali che non hanno potuto essere fatte valere in prima istanza e le sentenze accessorie impugunate.

Art. 226 Nuovi mezzi di prova

¹ Dinanzi all'istanza d'appello le parti non possono offrire nuovi mezzi di prova, fatta eccezione per la revisione. Le parti possono invece esigere che vengano assunti i mezzi di prova proposti entro termine utile dinanzi alla prima istanza ma non accolti dalla stessa, per quanto essi possano essere di importanza essenziale per il giudizio della questione controversa.

² Il Tribunale cantonale può di propria iniziativa chiedere delle perizie, effettuare dei sopralluoghi e ammettere le parti alla deposizione.

³ Laddove la presente legge o la legislazione speciale prevede la massima ufficiale, questa vale anche per l'istanza d'appello.

Art. 227 Arringhe delle parti

¹ Le parti hanno diritto a due arringhe ciascuna. Queste non sono limitate a quanto esposto in prima istanza.

² Nel caso di assunzioni successive di prove giusta l'articolo precedente, l'istanza d'appello può, per quanto necessario, accordare un'ulteriore arringa per parte.

Art. 228 Mancata comparsa delle parti

¹ Se una delle parti non si presenta all'udienza principale malgrado regolare citazione, l'altra parte viene ugualmente ammessa a presentare le proprie richieste e indi ha luogo la procedura contumaciale.

² Viene applicata per analogia la disposizione dell'articolo 126 della presente legge.

Art. 229 Sentenza

¹ Il Tribunale cantonale è libero nell'apprezzamento delle prove e nella sua valutazione giuridica.

² Se la causa non è matura per essere decisa, essa può essere rimandata alla prima istanza per il complemento degli atti e per un nuovo giudizio.

³ Se la sentenza della prima istanza viene confermata anche nei suoi considerandi, è sufficiente riferirsi agli stessi invece di formulare una motivazione propria.

Art. 230 Restituzione degli atti

Dopo che la sentenza di seconda istanza è passata in giudicato, i documenti prodotti vengono restituiti. Gli originali dei verbali di prima istanza devono essere rispediti alla stessa, gli altri atti devono essere archiviati presso la seconda istanza.

Art. 231 Ritiro, riconoscimento, transazione

Per il ritiro e il riconoscimento dell'appello nonché per la transazione fa stato per analogia l'articolo 114 della presente legge.

2. RICORSO

A. Ricorso per violazione di legge

Art. 232 Applicazione

Si può ricorrere alla Commissione del Tribunale cantonale per violazione di legge contro sentenze inappellabili nonché decisioni concludenti la causa dei giudici unici, della commissione del tribunale distrettuale e del tribunale distrettuale, come pure contro le seguenti decisioni delle istanze di cui sopra:

1. decisioni concernenti i presupposti processuali (art. 93);
2. purgazione della procedura (art. 130 cpv. 3);
3. svolgimento della procedura contumaciale (art. 133);
4. interpretazioni (art. 242);
5. mancata entrata nel merito di istanze di revisione (art. 249);
6. decreti concernenti l'esecutorietà e l'esecuzione di una sentenza (art. 263);
7. decreti indipendenti sulle spese, segnatamente ai sensi degli articoli 76, 77, 83 e 178;
8. ⁸³ decisioni circa l'assistenza giudiziaria (art. 47a)

Art. 233 Requisiti formali

¹ Il ricorso deve essere presentato al presidente del Tribunale cantonale per iscritto, allegando la decisione impugnata e i documenti di prova già restituiti al ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

² Nel ricorso si deve dare una breve motivazione, indicando i punti impugnati della decisione e le proposte per la loro modifica; sono esclusi nuovi petiti e nuovi mezzi di prova.

Art. 234 Procedura

¹ Il presidente del Tribunale cantonale non entra nel merito di ricorsi tardivi o manifestamente infondati oppure li respinge

senza meno; in caso contrario il ricorso viene rimesso all'istanza precedente e alla controparte per la presa di posizione entro breve termine.

² All'occorrenza il presidente del Tribunale cantonale può ordinare un secondo scambio degli scritti.

³ Il ricorso ha effetto sospensivo.

⁴ Non ha luogo dibattimento orale.

Art. 235 Sentenza

¹ La Commissione del Tribunale cantonale esamina nell'ambito delle istanze di ricorso, se la decisione impugnata oppure la procedura che l'ha preceduta viola disposizioni legali essenziali per il giudizio della questione controversa.

² Le constatazioni dell'istanza precedente concernenti le circostanze di fatto sono vincolanti per l'istanza di ricorso, a meno che esse non siano avvenute violando norme sulle prove oppure si rivelino arbitrarie. Le constatazioni che si basano su manifeste sviste devono essere rettifiche d'ufficio.

³ Se la causa è matura per essere decisa, la Commissione del Tribunale cantonale pronuncia senza meno la decisione; in caso contrario essa rimanda la causa all'istanza precedente.

B. Ricorso in materia di rigetto d'opposizione

Art. 236 ⁸⁴ Procedura

¹ Le decisioni del presidente distrettuale in cause di rigetto d'opposizione possono essere fatte proseguire alla Commissione del Tribunale cantonale entro dieci giorni dalla comunicazione scritta.

² Il presidente del Tribunale cantonale non entra nel merito di ricorsi tardivi o manifestamente infondati, oppure li respinge senza ulteriore procedura.

³ Per il resto per la procedura fanno stato per analogia le disposizioni degli articoli 232 sgg. della presente legge.

⁴ Le spese giudiziarie vengono calcolate a norma della tariffa applicabile alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

C. Ricorso contro decreti presidenziali

Art. 237 Presupposti e procedura

¹ Per quanto la presente legge non disponga diversamente, i decreti presidenziali determinanti il corso del processo e quelli provvisori possono essere impugnati entro 20 giorni mediante ricorso alla rispettiva commissione del tribunale. Il supplente del presidente del tribunale può riconoscere effetto sospensivo al ricorso.

² Alla controparte viene offerta la possibilità di pronunciarsi in merito.

³ Nel trattamento del ricorso il presidente del tribunale si eccepisce.

⁴ Il ricorso viene disbrigato con sentenza accessoria.

3. INTERPRETAZIONE

Art. 238 Applicazione

L'interpretazione è ammessa solo per le sentenze. Essa consiste nel diritto di esigere delucidazioni su decisioni giudiziarie non chiare o di singole parti di esse, se si verificano i presupposti qui di seguito indicati.

Art. 239 Competenza, presupposti formali

Un'istanza di interpretazione è ammessa soltanto entro un anno dalla comunicazione scritta della sentenza. Essa deve essere presentata per iscritto al presidente del tribunale che ha pronunciato la sentenza in questione.

Art. 240 Procedura

¹ Nell'istanza di interpretazione si devono indicare brevemente e con esattezza i punti di cui si esige l'interpretazione e in che senso la si pretende. Il presidente del tribunale la rimette alla controparte, fissandole un breve termine per la presa di posizione.

² Su domanda il presidente del tribunale può sospendere l'esecuzione della sentenza ed emanare ulteriori decreti

provvisionali.

³ Il presidente del tribunale rettifica di propria iniziativa con compilazione ufficiale gli errori di scrittura, gli evidenti errori di calcolo e l'errata denominazione delle parti.

Art. 241 Composizione del tribunale, inammissibilità di nuovi mezzi di prova

¹ Per quanto possibile per trattare l'istanza di interpretazione dovranno essere convocati gli stessi giudici che hanno partecipato al primo giudizio, anche se non sono più in carica. La presidenza spetta tuttavia al presidente in carica del tribunale o al suo supplente.

² Non sono ammessi nuovi mezzi di prova.

Art. 242 Comparsa delle parti, decisione, rimedi legali

¹ Il tribunale può citare eccezionalmente le parti a motivazione orale delle loro proposte.

² Il tribunale decide dapprima sull'ammissibilità dell'interpretazione. Contro una decisione negativa della prima istanza può essere presentato ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale.

³ Se l'istanza di interpretazione viene ammessa, il tribunale decide in quale senso essa debba essere accolta.

⁴ Le istanze di interpretazione di un'interpretazione di sentenza già avvenuta, non sono ammesse.

4. REVISIONE

Art. 243 Motivi di revisione

¹ Mediante la revisione può essere cassato l'effetto di una sentenza passata in giudicato e pretesa una nuova udienza giudiziaria nei seguenti casi:

1. se viene provato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio del richiedente; non occorre la condanna penale; se la procedura penale non è possibile, la prova può essere prodotta in altro modo;
2. se il richiedente apprende nuovi fatti rilevanti o scopre prove decisive che non ha potuto fornire nella procedura precedente; riservato l'articolo 244 della presente legge, i fatti subentrati dopo la pronuncia della sentenza non possono tuttavia motivare una revisione.

² L'attore della revisione deve essere rimasto all'oscuro dei motivi di revisione senza averne colpa oppure deve essersi trovato nell'effettiva impossibilità di farli valere. Se ciò non appare già provato da altre circostanze, egli può essere interrogato giudiziarmente in merito su richiesta della controparte.

³ Il motivo di revisione deve avere un'influenza essenziale sul giudizio della relativa questione controversa.

Art. 244 Revisione in base a nuovi mezzi di prova

Verificandosi i presupposti dell'articolo 243 numero 2 della presente legge, la revisione può anche essere pretesa in base all'escussione di testi da parte di uffici giudiziari con sede esterna oppure a edizioni proposte tempestivamente ma pervenute soltanto dopo la pronuncia della sentenza.

Art. 245 Mezzi di prova motivanti la revisione

Onde constatare un effettivo motivo di revisione fatto valere, sono ammessi tutti i mezzi di prova.

Art. 246 Termine di revisione

¹ Riservato il capoverso 2 del presente articolo, un'istanza di revisione può essere presentata soltanto entro cinque anni dall'emanazione della sentenza da rivedere. Essa deve comunque essere presentata in ogni caso entro tre mesi dal momento in cui l'attore della revisione ha appreso il motivo di revisione oppure è stato in grado di servirsene.

² La revisione in base a un crimine o delitto può tuttavia essere pretesa in ogni momento, purché l'istanza venga presentata entro sei mesi dal momento in cui l'attore della revisione è venuto a conoscenza del crimine o del delitto.

Art. 247 Competenza requisiti formali

¹ L'istanza deve essere presentata per iscritto al presidente del tribunale che ha pronunciato la sentenza. Se in casi perseguibili hanno giudicato entrambe le istanze, essa deve essere presentata al presidente della seconda istanza e in tutti gli altri casi a quello della prima. Essa deve contenere le richieste di modifica e la specificazione dei motivi di revisione invocati.

² Per quanto possibile i documenti devono essere allegati, gli altri mezzi di prova specificati.

³ Se vengono offerti dei testimoni, occorre indicare l'argomento dell'interrogatorio come nella procedura ordinaria.

⁴ L'istanza di revisione non ha effetto sospensivo. A tal fine occorre un decreto presidenziale.

Art. 248 Procedura

Il presidente del tribunale rimette l'istanza alla controparte per la presa di posizione entro breve termine. Una volta concluso lo scambio degli scritti egli assume le prove offerte come nella procedura ordinaria e indi indice un'udienza giudiziaria.

Art. 249 Decisione sull'entrata in merito dell'istanza, rimedi legali

¹ Il tribunale decide dapprima se si debba entrare nel merito dell'istanza di revisione. Una decisione negativa della prima istanza può essere impugnata mediante ricorso alle Commissioni del Tribunale cantonale.

² Se il tribunale accoglie l'istanza di revisione, esso decide in base alle prove nuove e vecchie se confermare la sentenza precedente oppure se e in qual modo modificarla. All'occorrenza il tribunale può anche indire una seconda udienza.

Art. 250 Revisione durante un appello o un ricorso pendente

Durante la pendenza di un appello o di un ricorso l'istanza di revisione deve essere presentata al presidente della seconda istanza. Quest'ultima disbriga l'istanza di revisione prima dell'udienza d'appello o del disbrigo del ricorso e senza rimandare la causa alla prima istanza. Per il resto anche in questo caso fanno stato le disposizioni degli articoli 247 e 248 della presente legge.

Art. 251 Revisione unica, eccezioni

Non può essere concessa una seconda revisione della stessa causa e per la stessa parte. Un'istanza di revisione respinta può tuttavia essere rinnovata in base ad altri motivi di revisione, fintanto che non sono scaduti i termini per la revisione.

VI. Esecuzione della sentenza

Art. 252 Esecutorietà

¹ Ogni sentenza di un tribunale grigione, del Tribunale federale o di tribunali ad esso equiparati è immediatamente esecutiva dopo essere passata in giudicato.

² ⁸⁵ Ciò vale anche per transazioni giudiziarie, per il riconoscimento dell'azione e per sentenze arbitrali esecutorie giusta il concordato sull'arbitrato.

Art. 253 Sentenze concernenti prestazioni in denaro

Se la sentenza condanna al pagamento in denaro o a una prestazione di garanzia, la sua esecuzione può aver luogo in conformità alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. ⁸⁶

Art. 254 Sentenze per una dichiarazione di volontà

Se il convenuto è stato condannato a una dichiarazione di volontà, la dichiarazione viene sostituita dalla sentenza. Se la dichiarazione di volontà concerne un diritto da iscrivere nel registro fondiario, il giudice che emette la sentenza autorizza l'iscrizione.

Art. 255 Rimanenti casi

In tutti gli altri casi colui che esige l'esecuzione della sentenza si deve rivolgere a tal fine all'ufficio di circolo cui spetta la competenza per territorio per la parte condannata o per l'oggetto litigioso.

Art. 256 Intimazione di esecuzione

Se la sentenza non fissa una data successiva per l'esecuzione, l'ufficio di circolo invocato invita il soccombente mediante precetto giudiziario e con la comminatoria dell'esecuzione con l'ausilio della polizia nonché della conseguenza penale prevista dall'articolo 292 del codice penale, ⁸⁷ a ottemperare alla sentenza entro un termine perentorio da fissarsi in un tempo quanto mai breve.

Art. 257 Opposizione di terzi

L'opposizione di terzi che asseriscono di essere lesi nei loro diritti a causa dell'esecuzione, viene decisa nel precetto giudiziario.

Art. 258 Esecuzione

Se entro il termine stabilito non viene dato seguito al precetto giudiziario, l'ufficio di circolo provvede immediatamente alla sua esecuzione, e precisamente:

1. mediante immissione forzata d'ufficio, se si tratta di fondi, di beni mobili e di diritti reali;
2. mediante assunzione di terzi a spese dell'obbligato, se si tratta di prestazioni che possono essere fornite da terzi;
3. eseguendo l'atto necessario senza riguardo all'assenza dell'interessato, se si tratta di controversie concernenti divisioni e di controversie di vicinato;
4. ricorrendo all'intervento della polizia, se si tratta di prestazioni che possono essere fornite soltanto dall'obbligato.

Art. 259 Esecuzione in caso di prestazioni non coercibili

¹ Se una prestazione dovesse risultare non coercibile dall'ufficio di circolo, l'interessato mediante istanza scritta al tribunale che ha giudicato per ultimo, ne può esigere la conversione in una prestazione in denaro, a meno che questa non sia già stata stabilita nella sentenza.

² L'istanza viene comunicata alla controparte per la risposta entro il termine perentorio di dieci giorni. Sia all'istanza che alla risposta devono essere allegate le eventuali prove relative alla stima della prestazione mancata.

³ Dopo aver assunto le eventuali prove offerte, il presidente stima dapprima di persona, se del caso avvalendosi della collaborazione di periti, la prestazione in questione secondo il suo miglior apprezzamento e per entrambe le parti.

⁴ Se una delle parti non è disposta a riconoscere detta stima, entro il termine perentorio di dieci giorni essa ne deve informare il presidente, il quale senza eccepirsi presenta sollecitamente gli atti al tribunale, che di regola decide in merito senza comparsa delle parti.

Art. 260 Assunzione delle spese, conseguenze della renitenza

In tutti i casi menzionati negli articoli 258 e 259 della presente legge il renitente viene condannato dall'autorità di esecuzione al pagamento delle spese giudiziarie e dei ripetibili e rinviato al giudice penale in base all'articolo 292 del Codice penale. ⁸⁸

Art. 261 Sentenze extracantonali

¹ Le sentenze extracantonali di tribunali svizzeri devono essere eseguite alla stregua di quelle grigioni, se la competente autorità extracantonale attesta che la sentenza è passata in giudicato ed è esecutoria.

² La parte avversa all'istanza può tuttavia sollevare l'eccezione di essere stata giudicata da un tribunale non competente, di non essere stata convocata regolarmente o di non essere stata legalmente rappresentata.

Art. 262 ⁸⁹ Sentenze estere

¹ Il presidente del tribunale distrettuale è competente per l'accertamento dell'esecutorietà di una sentenza emessa all'estero.

² Per l'esecuzione di una sentenza che non è pronunciata a una prestazione in denaro fanno stato le disposizioni sul precetto giudiziario.

Art. 263 ⁹⁰ Rimedi legati

Contro le decisioni concernenti l'esecutorietà e l'esecuzione di una sentenza può essere inoltrato gravame al presidente del Tribunale cantonale entro dieci giorni dalla comunicazione per quanto non prevalgano le disposizioni da trattati di Stato o dal diritto federale.

VII. Tariffa giudiziaria, contabilità e disposizioni transitorie

Art. 264 Tariffa e disposizioni concernenti la contabilità

Il Gran Consiglio è competente per emanare una tariffa giudiziaria riguardante la presente legge e disposizioni concernenti la contabilità. ⁹¹

Art. 265 ⁹²

Art. 266 Entrata in vigore, abrogazione

¹ Dopo l'accettazione della presente legge da parte del Popolo il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore. ⁹³

² A tal data vengono abrogati gli atti legislativi in contraddizione con la presente legge, segnatamente il codice di procedura civile del 20 giugno 1954. ⁹⁴

³ Se atti legislativi vigenti rimandano a disposizioni che vengono abrogate tramite la presente legge oppure ai suoi atti legislativi di adeguamento e di esecuzione, vengono applicate le rispettive disposizioni della presente legge e delle ordinanze emanate insieme con essa.

Art. 267 Disposizioni transitorie

Le disposizioni della presente legge vengono applicate anche alle procedure litispendenti al momento dell'entrata in vigore. Al riguardo valgono le seguenti eccezioni e limitazioni:

1. la durata dei termini in corso al momento dell'entrata in vigore si conforma al diritto precedente;
2. la competenza dell'istanza presso la quale la procedura è litispendente al momento dell'entrata in vigore, viene giudicata giusta il diritto precedente;
3. per tutte le decisioni comunicate dopo l'entrata in vigore, l'ammissibilità di un rimedio legale viene giudicata in base al nuovo diritto;
4. le nuove disposizioni sull'assistenza giudiziaria vengono applicate soltanto a quelle procedure che diventano litispendenti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 268 Modifica di atti legislativi

Con l'entrata in vigore della presente legge alcuni atti legislativi vengono modificati come segue:

1. Legge sulla giustizia amministrativa del Cantone dei Grigioni (LTA) del 9 aprile 1967 ⁹⁵

Art. 19 cpv. 1: Le ferie giudiziarie vanno dal settimo giorno prima di Pasqua fino al settimo giorno dopo Pasqua compreso, dal 15 luglio fino al 15 agosto compreso e dal 18 dicembre fino al 2 gennaio compreso. Durante questo periodo la decorrenza dei termini è sospesa e non si possono indire atti processuali giudiziari.

Art. 39 cpv. 3: I testimoni possono essere interrogati anche dall'ufficio distrettuale in base a speciali istruzioni.

Art. 49: con multa fino a 5 000 franchi.

2. Legge sulla giustizia penale (LGP) dell'8 giugno 1958 ⁹⁶

Art. 167 cpv. 4, ultimo periodo: Per le persone prive di mezzi si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sull'assistenza giudiziaria.

3. Legge d'introduzione al codice civile svizzero del 5 marzo 1944 ⁹⁷

Art. 4 cpv. 3: Per il resto fanno stato per analogia le norme del codice di procedura civile sulla procedura sommaria.

Art. 7: Per le azioni possessorie (art. 927, 928) ⁹⁸ e per le istanze richiedenti l'emissione di divieti concernenti boschi e pascoli che non appartengono al comune territoriale (art. 699) ⁹⁹ valgono le norme del codice di procedura civile sul precetto giudiziario.

Art. 13: cancellato.

Art. 103 cpv. 3: La disposizione della stima e la nomina dei periti possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 137 cpv. 4: La prosecutorietà ai sensi dell'articolo 5 della presente legge è data.

Tabella delle concordanze

versione nuova / versione precedente	versione nuova / versione precedente	versione nuova / versione precedente
1 = 1	35 = 66	69 = 82
2 = 2	36 = —	70 = 83
3 = 3	37 = 51	71 = 84
4 = 8	38 = 52	72 = 85

5	=	9	39	=	53	73	=	86
6	=	18	40	=	54	74	=	87
7	=	19	41	=	55	75	=	88
8	=	20	42	=	56/61	76	=	89
9	=	22	43	=	56/61	77	=	90
10	=	23	44	=	57	78	=	91/92
11	=	23	45	=	58	79	=	—
12	=	24	46	=	59	80	=	93/94
13	=	26	47	=	60	81	=	95
14	=	27	48	=	62	82	=	96
15	=	28	49	=	63	83	=	97
16	=	31	50	=	64	84	=	98
17	=	32	51	=	65	85	=	105
18	=	33	52	=	67	86	=	99
19	=	34	53	=	67	87	=	99/100
20	=	35	54	=	68	88	=	101
21	=	36	55	=	69	89	=	102
22	=	37	56	=	70	90	=	103
23	=	39	57	=	72	91	=	—
24	=	40	58	=	71/73	92	=	104
25	=	42	59	=	74	93	=	105
26	=	41	60	=	75	94	=	—
27	=	43	61	=	76	95	=	106
28	=	44	62	=	77	96	=	107
29	=	45	63	=	78	97	=	108
30	=	46	64	=	79	98	=	122
31	=	47	65	=	79	99	=	110
32	=	48	66	=	80	100	=	111
33	=	49	67	=	81	101	=	112
34	=	50	68	=	81	102	=	113
103	=	114	139	=	154	175	=	196
104	=	115	140	=	155	176	=	—
105	=	117	141	=	156	177	=	200
106	=	118	142	=	157	178	=	201
107	=	119/120	143	=	—	179	=	202
108	=	122/123	144	=	158	180	=	203
109	=	124	145	=	166	181	=	205

110	=	125	146	=	167	182	=	205
111	=	126	147	=	167	183	=	207
112	=	127	148	=	170/171	184	=	208
113	=	128	149	=	176	185	=	209/210
114	=	129	150	=	168	186	=	211
115	=	130	151	=	169	187	=	—
116	=	131	152	=	172	188	=	212
117	=	65	153	=	174	189	=	213
118	=	132	154	=	175	190	=	214
119	=	134	155	=	175	191	=	215
120	=	135	156	=	178/180	192	=	216
121	=	136	157	=	179	193	=	217
122	=	137	158	=	132/178	194	=	218
123	=	138	159	=	182	195	=	219
124	=	139	160	=	183	196	=	220
125	=	140	161	=	184	197	=	221
126	=	141	162	=	185	198	=	222
127	=	142	163	=	186	199	=	223
128	=	143	164	=	187	200	=	224
129	=	144	165	=	188	201	=	225/233
130	=	145	166	=	189	202	=	226
131	=	146	167	=	190	203	=	227
132	=	147	168	=	191	204	=	228
133	=	148	169	=	192	205	=	229
134	=	149	170	=	193	206	=	230
135	=	150	171	=	194	207	=	231/232/234
136	=	151	172	=	195	208	=	235
137	=	152	173	=	196/197	209	=	237
138	=	153	174	=	196	210	=	238
211	=	239	234	=	263	257	=	—
212	=	240	235	=	264	258	=	287
213	=	241	236	=	265	259	=	288
214	=	242	237	=	267	260	=	289
215	=	243	238	=	268	261	=	290
216	=	244	239	=	269	262	=	291
217	=	245	240	=	270	263	=	292
218	=	246	241	=	271	264	=	293

219	=	247/248	242	=	272	265	=	294
220	=	249	243	=	273	266	=	296
221	=	250	244	=	274	267	=	297
222	=	251	245	=	275	268	=	—
223	=	253	246	=	276			
224	=	—	247	=	277			
225	=	254	248	=	278			
226	=	255	249	=	279			
227	=	256	250	=	280			
228	=	257	251	=	281			
229	=	258	252	=	282			
230	=	259	253	=	283			
231	=	260	254	=	284			
232	=	261	255	=	285			
233	=	262	256	=	286			

Note finali

- 1 M del 26 nov. 1984, 639; PGC 1984/85, 858 (1^a lettura), 73 (2^a lettura)
- 2 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; M del 23 feb. 1999; PGC 1999/2000, 179 (1^a lettura), 417 (2^a lettura)
- 3 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 4 RS 210
- 5 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 6 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 7 Abrogazione giusta art. 20 della legge sugli avvocati, CSC310.100; entrata in vigore il 1° lug. 2006
- 8 RS 281.1
- 9 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 10 RS 281.1
- 11 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 12 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 13 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 14 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 15 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 16 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 17 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 18 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 19 RS 311.0
- 20 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 21 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 22 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 23 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a

24 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
25 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
26 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
27 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
28 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
29 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
30 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
31 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
32 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
33 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
34 Testo giusto decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
35 CSC 210.100
36 CSC 210.100
37 CSC 210.100
38 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
39 RS 220
40 RS 281.1
41 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
42 RS 281.1
43 RS 281.1
44 RS 281.1
45 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
46 RS 281.1
47 RS 281.1
48 RS 281.1
49 RS 281.1
50 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
51 RS 281.1
52 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
53 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
54 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
55 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
56 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
57 Titolo e art. 139 modificati con art. 163 numero 2 LICC, CSC210.100
58 Titolo e art. 139 modificati con art. 163 numero 2 LICC, CSC210.100
59 CSC 210.100
60 RS 210
61 RS 210
62 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
63 RS 210
64 RS 311.0
65 Testo giusta decreto popolare del 22 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
66 RS 311.0

- 67 Testo giusta decreto popolare del 20 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 68 Testo giusta revisione tramite art. 1 cif. 2 della legge sull'adeguamento di leggi all'art. 6 cif. 1 CEDU e art. 98a OG
- 69 CSC 350.000
- 70 CSC 210.100
- 71 RS 311.0
- 72 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3407; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 73 RS 311.0
- 74 RS 311.0
- 75 RS 311.0
- 76 RS 311.0
- 77 Introduzione giusta decreto popolare del 15 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 78 CSC 310.000
- 79 RS 311.0
- 80 RS 311.0
- 81 RS 311.0
- 82 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 83 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 84 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 85 Testo giusta decreto popolare dei 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 86 RS 281.1
- 87 RS 311.0
- 88 RS 311.0
- 89 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 90 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 91 CSC 320.070
- 92 Abrogazione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 1a
- 93 Dichiarata in vigore per il 1° gen. 1986 con DG del 9 dic. 1985
- 94 Pubblicato nel 1957 in edizione separata
- 95 CSC 370.100
- 96 CSC 350.000
- 97 CSC 210.100
- 98 RS 210
- 99 RS 210